



COMUNE DI FONZASO
PROVINCIA DI BELLUNO
P.zza I° Novembre, 14
32030 - FONZASO
C.F. 00207040254

<http://www.feltrino.bl.it>
e-mail fonzaso.bl@cert.ip-veneto.net

ORARI Uffici

Lunedì, Mercoledì, Venerdì, Sabato
dalle 9,00 alle 12,30

Giovedì pomeriggio
dalle 14,30 alle 17,00

AVVISO

PROCEDURA DI CONSULTAZIONE PUBBLICA FINALIZZATA ALL'APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE RELATIVA ALL'INGRESSO DEL COMUNE DI FONZASO NELLA COMPAGINE SOCIETARIA DI VALPE AMBIENTE SRL AVENTE SEDE A SEDICO

Si avvisa che il Comune di FONZASO intende entrare nella compagine societaria di Valpe Ambiente Srl allo scopo di permettere il successivo affidamento alla medesima società del servizio di raccolta dei rifiuti urbani secondo le modalità dell'*in house providing*.

Al fine di garantire la partecipazione dei soggetti interessati viene attivata la presente procedura di consultazione pubblica al fine di acquisire proposte e/o osservazioni in merito, attraverso la pubblicazione dell'allegato schema di proposta di deliberazione consiliare di adesione alla citata compagine societaria e degli atti di seguito elencati:

- Schema di accordo di cooperazione;
- Statuto societario;
- Schema di convenzione per l'esercizio congiunto del controllo analogo;
- Perizia di stima;
- Progetto estensione compagine societaria Valpe Ambiente;

Si invitano pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura, senza alcun limite soggettivo, facendo **pervenire entro e non oltre il 28 giugno 2021** le proprie proposte e/o osservazioni al Comune di FONZASO con una delle seguenti modalità:

- consegna diretta al Comune – Ufficio Protocollo, nei seguenti orari di apertura al pubblico:
Lunedì, Mercoledì, Venerdì, Sabato dalle 9,00 alle 12,30
Giovedì pomeriggio dalle 14,30 alle 17,00
- mediante servizio postale al seguente indirizzo: Piazza I Novembre n. 14– 32030 Fonzaso (BL);
- mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), al seguente indirizzo fonzaso.bl@cert.ip-veneto.net

Per chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Dott. Marino Giovanni (tel. 0439/570204 e-mail: g.marino@feltrino.bl.it) o alla Dott.ssa Slongo Tania (Tel. 0439/570207 e-mail personale.fonzaso@feltrino.bl.it).

Fonzaso, 23 giugno 2021

Il Sindaco
Giorgio Slongo
(documento firmato digitalmente)

**ACCORDO DI COOPERAZIONE PER LA GESTIONE NEI
COMUNI DI SEDICO, ALANO DI PIAVE, ARSIÈ,
CESIOMAGGIORE, CORTINA D'AMPEZZO, FONZASO,
LAMON, PEDAVENA, PONTE NELLE ALPI,
SOVRAMONTE, NELL'UNIONE MONTANA AGORDINA E
NELL'UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE
DEL SERVIZIO PUBBLICO DI GESTIONE INTEGRATA
DEI RIFIUTI COL SISTEMA DOMICILIARE E CON
TARIFFAZIONE PUNTUALE**

L'anno 2021 il giorno _____ del mese di _____ presso la sede del Comune di _____ tra

- il **Comune di Alano di Piave**, in persona di _____, nato a _____ il _____._____, nella sua qualità di _____,

- il **Comune di Arsiè**, in persona di _____, nato a _____ il _____._____, nella sua qualità di _____,

- il **Comune di Cesiomaggiore**, in persona di _____, nato a _____ il _____._____, nella sua qualità di _____,

- il **Comune di Cortina d'Ampezzo**, in persona di _____, nato a _____ il _____._____, nella sua qualità di _____,

- il **Comune di Fonzaso**, in persona di _____, nato a _____ il _____._____, nella sua qualità di _____,

- il **Comune di Lamon**, in persona di _____, nato a _____ il _____._____, nella sua qualità di _____,

- il **Comune di Pedavena**, in persona di _____, nato a _____ il _____._____, nella sua qualità di _____,

- il **Comune di Ponte nelle Alpi**, in persona di _____, nato a _____ il _____._____, nella sua qualità di _____,

- il **Comune di Sedico**, in persona di _____, nato a _____ il _____._____, nella sua qualità di _____,

- il **Comune di Sovramonte**, in persona di _____, nato a _____ il _____._____, nella sua qualità di _____,

- l' **Unione Montana Agordina**, in persona di _____, nato a _____ il _____._____, nella sua qualità di _____,

- **L'Unione Montana della Valle del Boite**, in persona di _____, nato a _____ il __.__.__, nella sua qualità di _____,

- il **Consiglio di Bacino Priula**, in persona di _____, nato a _____ il __.__.__, nella sua qualità di _____ di seguito denominato anche solo **"Bacino Priula"**

Nonché, per quanto di competenza,

- **Valpe Ambiente Srl**, in persona di _____, nato a _____ il __.__.__, nella sua qualità di _____ di seguito denominata anche solo **"Valpe Ambiente"** o **"Società"**;

- **Contarina SpA**, in persona di _____, nato a _____ il __.__.__, nella sua qualità di Direttore Generale, di seguito denominata anche solo **"Contarina"**

Premesso che:

- Con L.R. n. 52 del 31.12.2012 la Regione Veneto ha emanato disposizioni per l'organizzazione del servizio integrato dei rifiuti urbani, affidando ai Consigli di Bacino le funzioni relative all'individuazione e all'attuazione delle politiche e delle strategie volte ad organizzare il servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti solidi urbani, per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea, nazionale, regionale;

- Per quanto riguarda la provincia di Belluno, in data 28 giugno 2016, si è costituito il Consiglio di Bacino, denominato "Dolomiti" e composto dai Comuni ricadenti nell'ambito corrispondente alla Provincia di Belluno e in data 6 luglio 2016, è stato nominato il Comitato di Bacino, organo esecutivo del Consiglio di Bacino;

- In attuazione della Delibera del Comitato di Consiglio di Bacino "Dolomiti" n. 4 di approvazione delle linee d'indirizzo per l'affidamento di incarichi nel periodo transitorio, il Comune di Lamon, con determinazione n.ro 93 del 12.07.2019, ha indetto la procedura negoziata avente ad oggetto Affidamento del servizio di raccolta differenziata porta a porta nel territorio del Comune di Lamon per il periodo intercorrente dal 01/09/2019 al 31/12/2020;

- il Consiglio di Bacino Dolomiti è stato istituito il 28.06.2016 con la sottoscrizione di un'apposita convenzione- statuto da parte di tutti i Comuni della Provincia di Belluno, con la nomina dei suoi organi di gestione. Con deliberazione n. 4 del 28.03.2017 il Consiglio di Bacino ha approvato le linee di indirizzo per la gestione transitoria del servizio da parte dei Comuni, prima dell'affidamento dello stesso in forma associata, con le quali, tra l'altro, raccomanda ai Comuni:

- di gestire il servizio attualmente in corso in economia, ovvero in house, oppure tramite gli esistenti contratti in essere sino alla loro naturale scadenza, fatto salvo la validità di eventuali clausole di risoluzione anticipata dei contratti al termine del periodo transitorio;

- alla scadenza dei servizi, al fine di armonizzare le singole gestioni rispetto agli obiettivi dell'Ambito Ottimale, di valutare la confluenza, ove possibile, in società in house già esistenti entro l'ambito;

- con deliberazione n. 3 del 19.06.2020 l'Assemblea del Consiglio di Bacino ha confermato, a seguito degli approfondimenti svolti, la scelta prioritaria già indicata nella Deliberazione assembleare di indirizzo n. 17 del 17.12.2019, ovvero il perseguimento di una strategia unitaria di bacino per mantenere la gestione pubblica del servizio di gestione integrata dei rifiuti, con ipotesi di affidamento "in house providing" da parte del Consiglio di Bacino, secondo i presupposti e le modalità assentite dalla normativa vigente:

- superando le attuali gestioni pubbliche in economia;
- concludendo le gestioni attualmente affidate ovvero appaltate a terzi;
- consolidando gli attuali affidamenti "in house providing" in una nuova logica di bacino unico, il tutto con le necessarie tutele e salvaguardie;

- L'Assemblea del Consiglio di Bacino, con deliberazione n. 3 del 19.06.2020, ha confermato, a seguito degli approfondimenti svolti, la scelta prioritaria già indicata nella deliberazione assembleare di indirizzo n. 17 del 17.12.2019, ovvero il perseguimento di una strategia unitaria di bacino per mantenere la gestione pubblica del servizio di gestione integrata dei rifiuti, con l'ipotesi di affidamento in house providing da parte del Consiglio di Bacino;

-l'Assemblea del Consiglio di Bacino Dolomiti in data 04.03.2021 ha fatto proprie le indicazioni contenute nella Relazione di approfondimento sui presupposti all'affidamento del servizio di gestione rifiuti del Consiglio di Bacino del 27.01.2021, la quale Relazione al paragrafo 5 ("L'ipotesi di affidamento") specifica che l'affidamento potrebbe essere assegnato all'unitario progetto industriale presentato dalle cinque società pubbliche oggi attive nella gestione dei rifiuti in ambito provinciale, solo quando fossero rispettati anche tutti i requisiti previsti dalla normativa per l'affidamento in house providing, descritti nella richiamata Relazione;- l'ipotesi di progetto prospettata nel citato documento configura l'affidamento diretto del servizio afferente al ciclo integrato dei rifiuti, in house providing, alle società pubbliche operanti nel territorio attraverso la società La Dolomiti Ambiente SpA e che, presupposto per tale affidamento, è che le quote societarie della stessa, attualmente detenute dall'Ente Provincia di Belluno, vengano preliminarmente acquisite dagli attuali quattro gestori esercenti il servizio di raccolta, i quali ne diverrebbero soggetti controllanti.;

- Per integrare i presupposti dell'in house providing è necessario che tutti i comuni della Provincia di Belluno acquistino quote di partecipazione di una dei quattro gestori del servizio di raccolta in house operative del territorio

Dato atto che:

- l'unificazione organizzativa e tariffaria e/o gestionale del servizio rifiuti nel bacino ottimale bellunese necessita di un'adeguata istruttoria e pianificazione d'ambito da parte del Consiglio di Bacino Dolomiti, ente di governo del servizio rifiuti del territorio bellunese ai sensi dell'art. 3-*bis* del decreto legge n. 138/2011 e della legge regionale n. 52/2012, di recente costituzione ed in fase di organizzazione per essere pienamente operativo;

Considerato che

- il modello di servizio applicato da Valpe Ambiente nel comune di Sedico e nell'Unione Montana Agordina sta registrando ottimi risultati ambientali: così la percentuale di raccolta differenziata si è assestata rispettivamente al 91,21% e al 90,47% (dati 2020);

Rilevato che:

- sussiste altresì la possibilità di migliorare i risultati ambientali derivanti dall'organizzazione di tale servizio attraverso la sua ri-organizzazione secondo un modello di gestione integrata del servizio rifiuti analogo a quello implementato dal Consorzio (ora Consiglio di Bacino) Priula sul territorio di sua competenza tramite l'*in house provider* Contarina SpA e, più recentemente, dall'Unione Montana Agordina e dal Comune di Sedico tramite Valpe Ambiente Srl, ossia un modello caratterizzato dalla raccolta domiciliare di tutte le principali frazioni/flussi di rifiuto e dalla tariffazione puntuale;

Ritenuto che nel caso concreto debba essere considerata, nell'ambito della valutazione comparativa delle opzioni gestionali astrattamente possibili, anche quella di acquisire una partecipazione societaria in Valpe Ambiente finalizzata ad un'eventuale gestione *in house providing* del servizio rifiuti nel territorio dell'Unione;

Rilevata l'opportunità di mantenere l'indirizzo dei soci fondatori di contenimento dei costi aziendali di Valpe Ambiente mediante la condivisione della struttura amministrativa ed il supporto organizzativo di altra vicina società *in house providing*, Contarina SpA, società da anni ai vertici nazionali per gli ottimi risultati ambientali raggiunti (sia in termini di raccolta differenziata sia in termini di riduzione del rifiuto non riciclabile);

Rilevato altresì che l'affiancamento di Contarina, che peraltro già in passato ha prestato la propria esperienza e competenza per l'implementazione di gestioni virtuose nel territorio bellunese (compresi, recentemente, il territorio dell'Unione Montana Agordina e del Comune di Sedico), alla società appaia opportuno anche per garantire, grazie alla consolidata conoscenza del modello gestionale e tariffario da implementare, l'ottimale conduzione della fase avvio e messa a regime del nuovo servizio;

Considerato inoltre che il Consiglio di Bacino Priula e la sua società Contarina spa hanno da parte loro l'interesse ad accrescere le proprie conoscenze organizzative del servizio soprattutto in territori diversi da quelli tradizionalmente serviti anche al fine di consentire ad un modello virtuoso di gestione dei rifiuti di replicarsi ed espandersi, con gli opportuni adattamenti, in realtà differenti, oltre a ottimizzare la attuale propria organizzazione operativa, le attrezzature in uso e l'impiantistica di servizio;

Ritenuto che una efficace collaborazione fra territori vicini, quali sono il Comune di Alano di Piave, il Comune di Arsiè, il Comune di Cesiomaggiore, il Comune di Cortina d'Ampezzo, il Comune di Fonzaso, il Comune di Lamon, il Comune di Pedavena, il Comune di Ponte nelle Alpi, il Comune di Sedico, il Comune di Sovramonte, i comuni dell'Unione Montana della Valle del Boite, i comuni dell'Unione Montana Agordina e i comuni del Consiglio di Bacino Priula, costituisca un loro interesse concreto e reciproco in quanto consente un effettivo scambio di competenze, l'apporto di soluzioni e *know how* specifici a favore di un territorio diverso, nonché l'ottimizzazione di risorse umane e materiali (grazie alla loro organizzazione condivisa), con conseguenti positive ricadute sulla popolazione dei rispettivi territori;

Ritenuto altresì che tale rapporto di leale collaborazione fra pubbliche amministrazioni che coinvolge anche le loro articolazioni societarie costituisce la base per poter avviare un processo di semplificazione dei soggetti che nei territori si occupano di servizi pubblici, sia in termini di aggregazioni ma anche di rapporti stabili e fra società (cooperazione con o senza compartecipazioni fra i soggetti societari), nello spirito di semplificazione che ispira tutta la recente normativa nazionale di settore;

Tutto ciò premesso, gli Enti come sopra rappresentati convengono quanto segue:

1 – PREMESSE

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo, descrivendo il contesto storico, le esigenze, le finalità concrete e le competenze delle singole Amministrazioni, nonché i conseguenti impegni delle loro società *in house providing*.

2 – OGGETTO E FINALITA' DELLA COOPERAZIONE

1. Col presente Accordo, il Comune di Alano di Piave, il Comune di Arsiè, il Comune di Cesiomaggiore, il Comune di Cortina d'Ampezzo, il Comune di Fonzaso, il Comune di Lamon, il Comune di Pedavena, il Comune di Ponte nelle Alpi, il Comune di Sedico, il Comune di Sovramonte, l'Unione Montana della Valle del Boite, l'Unione Montana Agordina, il Consiglio di

Bacino Priula e, per quanto di sua competenza, anche gli *in house providers* Valpe Ambiente e Contarina, definiscono le regole e le condizioni della loro cooperazione finalizzata a consentire il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nei Comuni di Alano di Piave, Arsiè, Cesiomaggiore, Cortina d'Ampezzo, Fonzaso, Lamon, Pedavena, Ponte nelle Alpi, Sedico, Sovramonte, nell'Unione Montana Agordina e nell'Unione Montana della Valle del Boite col sistema domiciliare *cd. spinto* e la tariffazione puntuale (nel proseguo "**Servizio**") a condizioni economiche congrue e, comunque, alle condizioni più economiche possibili. Ciò permetterà un sensibile miglioramento della quantità e qualità della raccolta differenziata e della riduzione del rifiuto residuo.

2. A tal fine:

- a) i Comuni di Alano di Piave, Arsiè, Cesiomaggiore, Cortina d'Ampezzo, Fonzaso, Lamon, Pedavena, Ponte nelle Alpi, Sovramonte e l'Unione Montana della Valle del Boite, in conformità alle previsioni di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, esprimono la volontà di acquisire una partecipazione del capitale sociale nella società *in house providing* Valpe Ambiente Srl finalizzata alla gestione del Servizio sul proprio territorio;
- b) l'Unione Montana Agordina, il Comune di Sedico ed il Consiglio di Bacino Priula esprimono la volontà di condividere la partecipazione, attraverso un aumento del capitale sociale, di Valpe Ambiente Srl con i Comuni di Alano di Piave, Arsiè, Cesiomaggiore, Fonzaso, Lamon, Pedavena, Sovramonte, Cortina d'Ampezzo, Ponte nelle Alpi e con l'Unione Montana della Valle del Boite affinché tale Società possa operare *in house providing* anche su tale territorio;
- c) il Consiglio di Bacino Priula autorizza e richiede al proprio *in house provider* Contarina SpA, ai medesimi fini, di consentire l'ingresso dei nuovi Enti soci nel capitale sociale di Valpe Ambiente Srl, nonché di svolgere per tale società anche tutte le attività amministrative ed i servizi di start up del nuovo Servizio nel territorio della predetta Unione previa sottoscrizione di apposito contratto di service.

Il dettaglio degli impegni ed obblighi delle amministrazioni cooperanti viene specificato nei successivi articoli 3 e 4. All'articolo 5 sono inoltre specificati gli impegni attuativi del presente Accordo a carico delle società *in house providing* Valpe Ambiente Srl e Contarina SpA.

3. Il presente Accordo è altresì finalizzato a consentire ai comuni di Alano di Piave, Arsiè, Cesiomaggiore, Cortina d'Ampezzo, Fonzaso, Lamon, Pedavena, Ponte nelle Alpi, Sedico, Sovramonte, all'Unione Montana Agordina e all'Unione Montana della Valle del Boite di consolidare il modello gestorio prescelto dell' *in house providing* del servizio rifiuti, beneficiando dell'ottimizzazione delle risorse umane e materiali e dello scambio di esperienze proprie di una organizzazione condivisa, nell'ottica di un rafforzamento dell'economicità del servizio, del crescente miglioramento delle *performances* ambientali e di sempre più elevati standards qualitativi.

4. Il presente Accordo è inoltre finalizzato a consentire al Consiglio di Bacino Priula ed alla sua società Contarina di accrescere ulteriormente i rispettivi *know how* di regolazione, organizzazione

e gestione di un modello di Servizio virtuoso, in termini sia qualitativi che economici, su un territorio spiccatamente montano, e con la presenza di una pluralità di località e siti di valore paesaggistico e/o turistico e, conseguentemente, a acquisire una specifica competenza idonea a rendere flessibile ed esportabile il modello di Servizio anche in territori con tali caratteristiche.

4. Il presente Accordo, infine, ha lo scopo di consentire l'evoluzione dell'attuale cooperazione contrattuale ed istituzionale tra le Autorità locali dei rispettivi territori in forme da individuarsi anche in considerazione degli indirizzi e delle normative in materia di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche. A tal fine le parti concordano fin d'ora di mettere a disposizione Valpe Ambiente per le esigenze locali di aggregazione, accogliendo o confluendo in soggetti gestori del territorio Bellunese al fine di superare la frammentazione esistente, sulla base degli indirizzi emanati dal Consiglio di Bacino Dolomiti del servizio di gestione dei rifiuti. In particolare è privilegiata l'apertura nei confronti di soggetti con modelli simili o comunque orientati alla riduzione dei rifiuti e alla elevata intercettazione dei rifiuti riciclabili.

3 – IMPEGNI DEI COMUNI DI ALANO DI PIAVE, ARSIÈ, CESIOMAGGIORE, CORTINA D'AMPEZZO, FONZASO, LAMON, PEDAVENA, PONTE NELLE ALPI, SOVRAMONTE E DELL'UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE

1. I Comuni di Alano di Piave, Arsiè, Cesiomaggiore, Cortina d'Ampezzo, Fonzaso, Lamon, Pedavena, Ponte nelle Alpi, Sovramonte e l'Unione Montana della Valle del Boite, ferma la verifica di cui al precedente articolo 2, co. 2, lettera a), s'impegnano:

- a) ad acquisire una partecipazione in Valpe Ambiente srl (nel proseguo "**Società**") del suo capitale sociale, operante secondo il modello *cd. in house providing*;
- b) a svolgere il controllo analogo sulla Società in forma congiunta con gli altri enti pubblici soci, secondo regole condivise ed ora trasposte nell'apposita convenzione di diritto pubblico (art. 30 D.lgs. 267/2000), espressamente richiamata nel nuovo Statuto della predetta società, che i soci s'impegnano a sottoscrivere;

I Comuni di Alano di Piave, Arsiè, Cesiomaggiore, Cortina d'Ampezzo, Fonzaso, Lamon, Pedavena, Ponte nelle Alpi, Sovramonte e l'Unione Montana della Valle del Boite, inoltre, fanno proprio e confermano l'indirizzo già espresso dall'Unione Montana Agordina e dal Comune di Sedico che Valpe Ambiente adotti una struttura di coordinamento societario leggera e, conseguentemente, si strutturi per il servizio operativo da svolgere sul territorio di competenza, mentre si avvalga di Contarina, previa sottoscrizione di apposito contratto di service, per tutte le attività di carattere prettamente amministrativo e per lo start up del nuovo Servizio. Ciò al fine di contenere i costi di gestione, agevolare l'immediato sviluppo di un *know how* locale di gestione ed organizzazione di un servizio virtuoso sotto il profilo ambientale e, nel contempo, facilitare la transizione verso il Consiglio di Bacino Dolomiti e favorire i possibili processi aggregativi di cui al precedente articolo 2, comma 4.

4 – IMPEGNI DELL'UNIONE MONTANA AGORDINA, DEL COMUNE DI SEDICO E DEL CONSIGLIO DI BACINO PRIULA

1. L'Unione Montana Agordina e il Comune di Sedico s'impegnano a consentire l'ingresso nella compagine societaria dei nuovi Enti soci.
2. Il Consiglio di Bacino mette a disposizione dei Comuni di Alano di Piave, Arsiè, Cesiomaggiore, Cortina d'Ampezzo, Fonzaso, Lamon, Pedavena, Ponte nelle Alpi, Sovramonte e dell'Unione Montana della Valle del Boite il proprio *know how* sull'organizzazione, gestione del servizio porta a porta *cd.* spinto e sulla istituzione, regolazione ed applicazione della tariffa corrispettiva sia proprio che del suo *in house provider* Contarina.
3. L'Unione Montana Agordina, il Comune di Sedico ed il Consiglio di Bacino autorizzano e richiedono a Valpe Ambiente, che accetta, di consentire ai Comuni di Alano di Piave, Arsiè, Cesiomaggiore, Cortina d'Ampezzo, Fonzaso, Lamon, Pedavena, Ponte nelle Alpi, Sovramonte e all'Unione Montana della Valle del Boite l'acquisizione di quote di partecipazione del capitale sociale di Valpe Ambiente, mediante la sottoscrizione della relativa quota nell'ambito della prevista operazione di aumento di capitale sociale
4. L'Unione Montana Agordina, il Comune di Sedico ed Consiglio di Bacino Priula, inoltre, s'impegnano ad esercitare in forma congiunta con i nuovi Enti soci il controllo analogo sulla Società in conformità all'apposita Convenzione di cui al precedente articolo 3, lettera b).
5. L'Unione Montana Agordina, il Comune di Sedico ed il Consiglio di Bacino Priula richiedono altresì agli *in house providers* Valpe Ambiente e Contarina, che accettano, di sottoscrivere tra loro un apposito contratto di *service*, attuativo del presente Accordo, per le attività specificate nell'articolo che segue.

5 – IMPEGNI DELLE SOCIETA' IN HOUSE PROVING VALPE AMBIENTE SRL E CONTARINA SPA

1. Per l'attuazione del presente Accordo Valpe Ambiente e Contarina si impegnano a sottoscrivere uno o più contratti di *service*, di quest'ultima a favore della prima, al fine di garantire la gestione e il consolidamento del Servizio nei Comuni di Alano di Piave, Arsiè, Cesiomaggiore, Cortina d'Ampezzo, Fonzaso, Lamon, Pedavena, Ponte nelle Alpi, Sedico, Sovramonte, nell'Unione Montana Agordina e nell'Unione Montana della Valle del Boite, avente ad oggetto le seguenti attività:
 - a) il supporto, anche operativo, a Valpe Ambiente nell'avvio e nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti e dei servizi ambientali;
 - b) la prestazione dei servizi amministrativi (quali, a mero titolo esemplificativo, segreteria, contabilità, personale, acquisti, ecc.) necessari al buon funzionamento di Valpe Ambiente, oltre alla funzione di Direzione della Società;

- c) la formazione del personale addetto all'avvio e alla gestione del Servizio;
- d) l'approvvigionamento e la distribuzione delle attrezzature necessarie per la raccolta differenziata (bidoni, cassonetti e sacchetti ecc.), nonché i mezzi per la raccolta differenziata ed altri beni che si rendessero necessari;
- e) la messa a disposizione di sistemi gestionali (es. HW-SW) e modalità amministrative per l'applicazione e gestione della tariffa corrispettiva.

Tale contratto recepisce e definisce nel dettaglio i reciproci impegni e rapporti finanziari.

6 – RAPPORTI FINANZIARI

1. Gli Enti ed i soggetti che sottoscrivono il presente Accordo si danno reciprocamente atto e, per quanto di rispettiva competenza, accettano che i costi relativi alla attuazione del Servizio concorrono a formare il Piano Economico Finanziario della Tariffa corrispettiva e che, pertanto, essi faranno capo al gestore del servizio.
3. I rapporti finanziari tra gli Enti cooperanti sono retti dal principio del rimborso dei costi sostenuti per il perseguimento della finalità di cui al precedente art. 2, da calcolarsi sulla base dei costi di utilizzo del personale e/o delle risorse impiegate;
4. La regolazione finanziaria degli eventuali atti attuativi al presente Accordo, sarà determinata dal principio del rimborso dei costi sostenuti.

7 – DISCIPLINA DEL SISTEMA DELLE RELAZIONI

Le relazioni fra i soggetti coinvolti nel presente Accordo sono svolte mediante periodici incontri convocati da una delle parti coinvolte presso una delle sedi degli stessi ovvero mediante strumenti di conferenza a distanza, redigendo – ove ricorrano aspetti decisionali o di rilievo – i relativi verbali.

8 – RECESSO

Fatto salvo quanto previsto dalle norme in materia, il recesso è ammesso unicamente per il mancato raggiungimento, anche parziale, degli scopi del presente Accordo di Cooperazione nonché per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e deve essere esercitato senza arrecare pregiudizi, anche di carattere economico, agli altri Soggetti firmatari.

9 – DISPOSIZIONI FINALI

Gli atti posti in essere dalle società di gestione in esecuzione al presente Accordo di Cooperazione sono sottoscritti dalle parte interessate dagli atti esecutivi e trasmessi agli altri soggetti entro 30 giorni, al fine della loro verifica di conformità da parte degli stessi enti e alla apposizione del visto di conformità in ordine agli obiettivi e agli strumenti utilizzati.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COMUNE DI ALANO DI PIAVE _____

IL COMUNE DI ARSIE' _____

IL COMUNE DI CESIOMAGGIORE _____

IL COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO _____

IL COMUNE DI FONZASO _____

IL COMUNE DI LAMON _____

IL COMUNE DI PEDAVENA _____

IL COMUNE DI PONTE NELLE ALPI _____

IL COMUNE DI SEDICO _____

IL COMUNE DI SOVRAMONTE _____

L'UNIONE MONTANA AGORDINA _____

L'UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE _____

IL CONSIGLIO DI BACINO PRIULA _____

Sottoscrivono altresì per accettazione dei rispettivi impegni attuativi del presente Accordo
come specificati nell'articolo 5:

VALPE AMBIENTE SRL _____

CONTARINA SPA _____

STATUTO
DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
"VALPE AMBIENTE SRL"

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E NATURA DELLA SOCIETA'

1. E' costituita la società a responsabilità limitata denominata **"VALPE AMBIENTE SRL"**; essa opera in conformità al modello gestionale cd. *in house providing* quale descritto e disciplinato dall'ordinamento comunitario (art.17, Direttiva 2014/23/UE) ed interno (art. 5, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

2. La Società:

a) è a capitale interamente pubblico: essa può essere partecipata esclusivamente da Comuni e Unioni Montane, anche a mezzo delle forme associative previste dalla legge statale e/o regionale quale sede per l'esercizio unitario da parte di Comuni stessi delle funzioni inerenti l'organizzazione delle attività rientranti nell'oggetto sociale di VALPE AMBIENTE SRL ovvero nelle forme indicate dall'art. 17, paragrafo 2, della Direttiva 2014/23/UE e dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) è soggetta all'esercizio congiunto da parte dei soggetti di cui alla precedente lettera a), anche in via indiretta in conformità alla previsione dell'art. 17, paragrafo 2, della Direttiva 2014/23/UE e dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché dall'art. 2, comma 1,

lett. c) del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (es. attraverso società *in house providing* da loro controllate), di un controllo analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi;

c) effettua oltre l'80% (ottanta per cento) del proprio fatturato nello svolgimento di compiti a essa affidati dai soggetti di cui alla precedente lettera a). La produzione residuale, affidata da soggetti diversi dai soci, sarà consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

ARTICOLO 2 - SEDE

1. La società ha sede nel Comune di Sedico.
2. La Società potrà, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, istituire o sopprimere succursali, dipendenze, agenzie, rappresentanze nei Comuni dei soci.
3. Il domicilio legale dei soci, ai fini dei rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci volontariamente istituito.

ARTICOLO 3 - OGGETTO SOCIALE

1. La Società ha per oggetto, quale missione nell'interesse dei soci e delle loro collettività, l'esercizio dei servizi pubblici, dei servizi di interesse generale e di pubblica utilità di seguito elencati:

- a) la gestione dei rifiuti in tutte le sue singole fasi, ossia

la raccolta, il trasporto anche di merci in conto terzi, il recupero, il trattamento, lo smaltimento, il controllo su queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti dopo la chiusura e, ove necessario, la bonifica di aree ed ambienti inquinati e degradati, mediante il loro risanamento, ripristino e ricomposizione; le attività accessorie e funzionali alla stessa gestione dei rifiuti;

b) la gestione di servizi, processi industriali e tecnologici volti al risparmio energetico attraverso tecniche atte a ridurre i consumi dell'energia;

c) i servizi di gestione, ivi incluse le manutenzioni ordinarie e straordinarie, di parchi e di giardini pubblici e/o di aree a verde attrezzato nonché di aree ad uso pubblico, compresa l'igiene dell'ambiente attraverso attività antiparassitarie, fitosanitarie ed igiene degli ambienti e degli alimenti;

d) la promozione, la coordinazione e l'attuazione di interventi e servizi per la tutela, la valorizzazione e la salvaguardia dell'ambiente, del suolo e del sottosuolo e delle acque, nonché per il recupero ecologico - nell'ambito delle attività sopra indicate ovvero indipendentemente da esse - di aree ed ambienti inquinati e degradati, mediante il loro risanamento, ripristino e ricomposizione;

e) l'acquisizione e la sperimentazione di nuove tecnologie afferenti alle attività di cui sopra;

f) la manutenzione delle aree e degli impianti dei cimiteri, la

progettazione, la costruzione e la gestione di cimiteri, di tombe, di loculi di manufatti e di impianti di cremazione ed in genere l'esecuzione di servizi cimiteriali;

g) le attività amministrative connesse alla gestione dei rifiuti di cui alla precedente lettera a) e di quelle necessarie per la gestione dei rifiuti speciali, quali la gestione delle banche dati, le attività di informazione, formazione ed educazione ambientale, l'adozione di iniziative finalizzate alla prevenzione della produzione dei rifiuti, l'applicazione e la riscossione della cd. tariffa corrispettiva e, comunque, dell'entrata costituente il corrispettivo del servizio di gestione dei rifiuti, la progettazione di sistemi di raccolta differenziata e di riciclo dei rifiuti - anche in cooperazione con altri enti e soggetti pubblici -, lo svolgimento di servizi analoghi a quelli elencati intesi a valorizzare l'utilizzo di dati, strumenti, risorse e strutture della società;

h) i servizi relativi alla raccolta differenziata e al recupero, reimpiego e riciclaggio di qualsiasi materiale, nonché la gestione degli imballaggi, dei rifiuti da imballaggio in genere e ogni altro bene durevole;

i) la gestione di servizi di supporto all'attività amministrativa e tecnica nei settori specificati alle lettere precedenti, anche tramite la concessione in uso e/o l'aggiornamento di software, banche dati, archivi informatici e l'elaborazione di dati;

l) servizi di ricerca, consulenza, assistenza e progettazione,

assunzione di concessioni di costruzione ed esercizio di opere nei settori specificati alle lettere precedenti;

m) servizi di gestione, monitoraggio, progettazione e sviluppo di soluzioni tecnologiche ed informative legate alle necessità di gestione e localizzazione dei dati e mezzi ed in particolare a servizi informativi territoriali e di pianificazione; servizi di gestione documentale, nonché servizi di progettazione, installazione e gestione di sistemi di videosorveglianza e di connettività ad esse legate con le relative infrastrutture hardware e software, nonché servizi di hosting.

In relazione alla specifica previsione dell'art. 188 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la gestione dei rifiuti speciali rappresenta servizio di interesse generale di cui la Società è investita in conseguenza della sua natura di *in house providing*.

2. La Società, informandosi a criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed in conformità alla normativa vigente, anche speciale, gestisce i servizi e le attività di cui al precedente comma 1 attraverso risorse proprie e/o mediante appalti, affidamenti, convenzioni o altra modalità di rapporto con soggetti esterni.

3. La Società inoltre potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, ritenute necessarie o utili al raggiungimento dell'oggetto sociale. Nei limiti consentiti dall'art. 2361, comma 1, del Codice

Civile e dall'articolo 1, comma 2, lettera b) dello Statuto, e comunque solo se strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la Società potrà assumere, direttamente o indirettamente, interessenze, quote o partecipazioni in società e consorzi a capitale pubblico. La Società potrà svolgere tutte le attività di cui al presente oggetto sociale anche tramite Società controllate aventi carattere strumentale. In tal caso, è necessario il consenso dei soci che si siano determinati per la concreta attivazione della specifica attività a mezzo della Società.

Nei limiti in cui ciò è consentito dalla Direttiva 2014/23/UE la Società potrà svolgere le attività di cui al presente oggetto sociale in forza di un affidamento diretto o mediante gara d'appalto a favore dei soci o di terzi, siano essi Enti pubblici o privati.

4. L'affidamento alla Società dei servizi previsti nel presente articolo può essere accompagnato, ove consentito dalla vigente normativa, dalla delega di funzioni amministrative strettamente connesse con lo svolgimento del servizio.

ARTICOLO 4 - DURATA

1. La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2035 (duemilatrentacinque).

L'Assemblea può prorogare tale termine e/o sciogliere anticipatamente la società, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e comunque in conformità alla

propria natura di soggetto cd. *in house providing*.

Titolo II

CAPITALE SOCIALE - QUOTE - FINANZIAMENTI

ARTICOLO 5 - CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è di Euro [REDACTED] ([REDACTED])
e può essere aumentato, anche con conferimenti di crediti e/o di beni in natura, osservate le disposizioni di legge.
2. Il capitale sociale è diviso in quote ai sensi di legge.
3. La quota di capitale pubblico della Società non potrà essere inferiore al 100% (cento per cento) per tutta la sua durata.
4. E' da considerarsi inefficace nei confronti della Società il trasferimento di quote o la costituzione di diritti reali sulle stesse che siano idonei a far venire meno la totalità del capitale sociale pubblico e/o la soggezione della società al controllo, analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi, su di essa esercitato dai soci. E' fatto, pertanto, divieto di iscrivere nel libro dei soci volontariamente istituito ogni trasferimento di quote effettuato in violazione delle previsioni di cui al presente articolo.

ARTICOLO 6 - CARATTERISTICHE DELLE QUOTE E DIRITTI DEI SOCI

1. Le quote sono indivisibili, trasferibili a norma di legge, fatte salve le previsioni di cui al precedente articolo 5, commi 3 e 4, ed attribuiscono ai titolari uguali diritti, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5.
2. Il voto di ciascun Socio vale in misura proporzionale alla sua

partecipazione alla Società ai sensi di legge. Egli, in caso di pegno, usufrutto o altro vincolo a favore di terzi sulle proprie quote, conserva comunque il diritto di voto, previa convenzione stipulata ai sensi del combinato disposto degli articoli 2471-bis e 2352 del Codice Civile.

3. In sede di aumento del capitale sociale i Soci hanno diritto alla sottoscrizione di quote di nuova emissione, in proporzione alla quota di capitale sociale da ciascuno di essi posseduta, risultante dal Libro soci volontariamente istituito, alla data della delibera di aumento del capitale sociale.

4. Quando l'interesse della Società lo esiga, il diritto di opzione spettante ai soci sulle quote di nuova emissione può essere escluso o limitato con la stessa delibera di aumento del capitale sociale.

ARTICOLO 7 - TRASFERIMENTO DI QUOTE, PRELAZIONE E GRADIMENTO

1. Nel rispetto di quanto stabilito nel precedente articolo 5, comma 3, qualora un Socio intenda trasferire ad altro Ente di cui comma 2 dell'articolo 1, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo - anche gratuito - le proprie quote, dovrà previamente informarne tutti gli altri soci con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o pec, nella quale dovranno essere specificate tutte le condizioni rilevanti (compresi, nome o denominazione del cessionario, eventuale prezzo di acquisto, composizione societaria) ai fini dell'esercizio dei diritti di prelazione e di gradimento di cui al presente articolo.

Con il termine "trasferimento" si intende qualsiasi negozio giuridico, anche a titolo gratuito - quale a titolo esemplificativo e non esaustivo vendita, donazione, permuta, conferimento in società, vendita forzata, vendita in blocco, fusione o liquidazione della società - in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o di diritti reali (pegno o usufrutto) su azioni.

2. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, debbono comunicare, a pena di decadenza, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della lettera di cui al precedente comma 1, tramite lettera raccomandata A.R. o PEC indirizzata all'Organo Amministrativo, la propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto o in parte, le quote offerte in prelazione.

3. Il Presidente dell'Organo Amministrativo, nel termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della lettera di cui al comma che precede, provvederà a dare comunicazione al Socio che intende trasferire e a tutti gli altri soci, delle proposte pervenute e del nome dei soci intenzionati ad esercitare il diritto di prelazione.

4. Nel caso in cui l'offerta sia accettata da più soci, le quote offerte verranno attribuite in proporzione alla rispettiva partecipazione in Società.

5. I soci che hanno esercitato il diritto di prelazione dovranno effettuare il pagamento entro 90 (novanta) giorni dalla

comunicazione di cui al precedente comma 2, salvo differenti specifici accordi.

6. Le quote rimaste inoptate saranno trasferibili a terzi, fermo il rispetto di quanto stabilito nel precedente articolo 5, comma 3, alle condizioni offerte purché l'atto di cessione col terzo si perfezioni nel termine massimo di 90 (novanta) giorni. Ciascun socio ha diritto di avere documentazione a comprova che le quote sono state trasferite al prezzo, al nominativo e secondo le modalità di cui all'iniziale comunicazione.

7. Il trasferimento delle quote e dei diritti di opzione ad esse inerenti a terzi, è subordinato all'ottenimento del gradimento degli altri soci: tale gradimento consisterà nell'accertamento che il cessionario risponda alle caratteristiche di cui al precedente art. 1, comma 2, lettera a).

L'eventuale mancato gradimento dovrà essere sempre motivato.

ARTICOLO 8 - RECESSO

1. Il recesso è ammesso soltanto nei casi consentiti dalla legge e dal presente statuto.

2. I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso ed il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge e dal presente Statuto.

Titolo III

ASSEMBLEA

ARTICOLO 9 - ASSOGGETTAMENTO DELLA SOCIETA' AL CONTROLLO ANALOGO

1. I soci, anche a mezzo delle forme associative di cui

all'articolo 1, comma 2, lettera a) del presente Statuto e/o in via indiretta in conformità alla previsione dell'art. 17, paragrafo 2, della Direttiva 2014/23/UE (es. attraverso società *in house providing* da loro controllate) esercitano il controllo analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi, in conformità ai principi contenuti nell'articolo 17 della Direttiva 2014/23/UE, dell'art. 5 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e comunque ai principi della normativa dell'UE ed interna in materia di affidamenti *in house providing*. L'esercizio del controllo analogo avviene mediante l'attribuzione all'Assemblea delle competenze indicate nell'art. 10 del presente Statuto ed inoltre con le forme e le modalità disciplinate da apposito atto di diritto pubblico che i Soci approvano e/o sottoscrivono, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2341-bis del Codice Civile. Tale atto viene trasmesso, così come le eventuali modificazioni, all'organo amministrativo della Società e vincola, così come le sue eventuali modificazioni, gli organi societari a tutti gli adempimenti ivi previsti che ad essi si riferiscono.

2. Al fine dell'esercizio del controllo di cui al punto precedente ed in osservanza di quanto stabilito nell'apposito atto di diritto pubblico per l'esercizio congiunto del controllo analogo, gli organi sociali, per quanto di propria competenza, sono tenuti a trasmettere ai Soci, anche su loro richiesta, i seguenti atti:

1) ogni atto della Società per il quale sia previsto un esame

preventivo da parte dei Soci ai sensi dell'atto di diritto pubblico regolante l'esercizio congiunto del controllo analogo;

2) atti, documenti, informazioni e rapporti inerenti l'attività di erogazione dei servizi affidati ovvero specifiche operazioni tecniche, gestionali o societarie che abbiano inciso, ovvero si appalesino capaci di incidere, sul conseguimento degli standard di qualità, quantità e fruibilità dei medesimi servizi pubblici.

3. E' inoltre consentito a ciascun Socio e/o alle forme associative di cui all'articolo 1, lettera a) del presente Statuto, mediante richiesta sottoscritta dal proprio legale rappresentante, ed in osservanza di quanto stabilito nell'apposito atto di diritto pubblico per l'esercizio congiunto del controllo analogo, il diritto di avere informazioni in merito alla gestione dei servizi pubblici da esso affidati alla Società, purché tale diritto non venga esercitato secondo modalità e tempi tali da ostacolare una gestione efficiente della Società stessa. L'esercizio del potere di vigilanza e controllo si svolge in conformità alle norme stabilite nell'apposito atto di diritto pubblico per l'esercizio congiunto del controllo analogo di cui al precedente comma 1 e comunque in modo tale da non dar luogo a indebite ingerenze nelle attribuzioni manageriali, gestionali e di controllo di competenza degli organi della Società.

ARTICOLO 10 - POTERI DELL'ASSEMBLEA

1. L'assemblea dei Soci delibera sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, anche speciale, e dal presente statuto,

nonché sulle autorizzazioni richieste dal presente statuto per il compimento degli atti degli amministratori.

2. L'Assemblea dei Soci, al fine dell'esercizio del controllo sulla gestione societaria dei servizi pubblici ad essa affidati, anche ad integrazione e completamento dell'attività di controllo di cui al precedente art. 9 comma 1 ed in necessaria attuazione degli indirizzi dei soci formulati come ivi previsto, delibera, in merito all'approvazione e/o alle autorizzazioni per il compimento dei seguenti atti:

a) budget, piano degli investimenti e piano dei finanziamenti ovvero degli altri documenti di tipo programmatico;

b) bilancio di esercizio;

c) l'azione di responsabilità contro amministratori, l'Organo di controllo e il revisore;

d) tutti gli atti di gestione straordinaria nonché, ove non inseriti nei documenti di cui alla precedente lettera a):

- acquisto/vendita di immobili di proprietà della Società;

- locazione di immobili di proprietà della Società;

- stipula di contratti di consulenza d'importo superiore a Euro 50.000,00 (cinquantamila) per singolo contratto;

- acquisto di beni strumentali materiali e/o immateriali ovvero operazioni d'investimento, anche in più operazioni in corso dell'esercizio, superiori ad Euro 150.000,00 (centocinquantamila) IVA esclusa;

- operazioni di finanziamento passivo d'importo superiore a Euro

400.000,00 (quattrocentomila);

- apertura e chiusura di sedi secondarie: ai fini della presente disposizione non costituiscono sedi secondarie, in particolare, né gli Eco sportelli né gli uffici ed i depositi temporanei insistenti sul territorio degli Enti Locali affidanti;

- l'approvazione dei contratti di servizio da stipulare fra la Società e i propri Soci per l'erogazione dei servizi ad essa affidati, nonché l'eventuale loro modifica, proroga o rinnovo.

ARTICOLO 11 - CONVOCAZIONE E VERBALIZZAZIONE

1. L'Assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante avviso scritto trasmesso ai soci con qualsiasi mezzo (posta elettronica ordinaria o certificata, lettera raccomandata, fax) idoneo a documentare l'avvenuta ricezione almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. La trasmissione dell'avviso è in ogni caso effettuata all'indirizzo fisico ovvero di posta elettronica ordinaria o certificata e/o al numero di fax di ciascun Socio, quale da ciascuno di Essi comunicato alla Società e risultante dal Libro soci volontariamente istituito.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risulti legalmente costituita. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

2. Su richiesta del singolo Socio, indipendentemente dalla

partecipazione da esso posseduta, l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve convocare senza ritardo l'assemblea qualora il Socio richiedente ritenga che la Società non abbia eseguito o non stia eseguendo le proprie attività in conformità alle autorizzazioni dell'Assemblea di cui al precedente articolo 10, comma 3.

3. L'Assemblea si considera regolarmente costituita, anche se non convocata in base alle regole sopra indicate, quando ad essa partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

4. L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nei Comuni dei Soci.

5. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura od all'oggetto della società.

6. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario se nominato o dal Notaio se richiesto dalla legge e devono essere trascritte in apposito libro.

7. Il verbale deve indicare: la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti, il capitale rappresentato

da ciascuno di essi nonché l'eventuale delega, le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 12 - PRESIDENTE E SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA

1. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove nominato, o da altra persona designata tra i soci dall'Assemblea medesima.

2. Spetta al Presidente dell'assemblea constare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea, accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

3. Il Presidente è assistito da un segretario, che può essere anche non socio, nominato dall'Assemblea. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio.

ARTICOLO 13 - INTERVENTO IN ASSEMBLEA

1. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea i Soci iscritti nel libro soci.

2. I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri soggetti previa delega scritta che deve essere conservata dalla

Società, ai sensi dell'art. 2479 bis Cod. Civ..

3. L'Assemblea può essere tenuta in videoconferenza prevedendo che gli intervenuti siano dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati via audio/video. A tal fine è necessario che vengano soddisfatti i seguenti requisiti:

a) nell'avviso di convocazione dell'Assemblea (esclusa quella totalitaria) devono essere indicati i luoghi video/audio collegati al luogo dove saranno presenti il Presidente ed il Segretario dell'Assemblea;

b) il Presidente dell'Assemblea sia in grado di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constare e proclamare i risultati delle votazioni;

c) devono essere rispettati il metodo collegiale ed il principio di parità di trattamento degli intervenuti;

d) il soggetto che verbalizza sia in grado di percepire adeguatamente l'andamento e gli eventi assembleari da verbalizzare;

e) gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione ed alla votazione simultaneamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Di tutte tali condizioni si deve dare atto nel verbale dell'Assemblea.

4. Il Presidente, previo consenso espresso della maggioranza dei soci presenti, può ammettere l'intervento all'adunanza di

dipendenti della società e/o dei soci e/o soggetti o consulenti esterni, al fine di fornire specifiche notizie ai soci relativamente alle materie da trattare.

ARTICOLO 14 - QUORUM DELIBERATIVI

1. L'Assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti Soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale sociale e delibera a maggioranza di due terzi del capitale sociale.

2. In seconda convocazione, l'Assemblea delibera a maggioranza del capitale sociale.

3. Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione al capitale sociale.

Titolo IV

AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 15 - ORGANO AMMINISTRATIVO

1. La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri, nominato a norma del successivo art. 16 e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di società cd. *in house providing*. La scelta sulla composizione collegiale o monocratica dell'organo amministrativo spetta all'Assemblea che la esercita sulla base delle disposizioni previste dalla normativa vigente.

2. Gli Amministratori sono soggetti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del Codice Civile.

3. L'Organo Amministrativo è tenuto a trasmettere agli Enti soci

gli atti di propria competenza elencati nel precedente articolo 9, comma 2.

4. L'Organo Amministrativo, ove previsto in forma collegiale, nomina, conformemente alla designazione prevista all'art. 6 comma 6, un Vice Presidente. La carica di Vice Presidente è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

5. E' fatto divieto alla Società di istituire organi amministrativi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

6. Ove richiesto dai soci (con modalità e tempi tali da non ostacolare l'operatività aziendale), l'Organo Amministrativo e/o il Direttore Generale della Società riferiscono ai medesimi in merito alla qualità e quantità dei servizi pubblici svolti dalla Società nonché sull'evoluzione generale della gestione e, in particolare, sui costi ed i ricavi della stessa.

ARTICOLO 16 - NOMINA, DURATA, SOSTITUZIONE E COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI

1. La nomina degli Amministratori, spetta all'Assemblea e avviene nel rispetto dei termini e delle modalità nel proseguo indicate. La nomina avviene sulla base della designazione dei soci, in conformità a quanto stabilito dai Soci con apposito atto di diritto pubblico dagli stessi approvato e sottoscritto, nonché nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011,

n. 120, assicurando il rispetto del principio di equilibrio di genere, in conformità alle previsioni dell'art. 11, comma 4 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche ed integrazioni.

Alla designazione dovrà essere allegato il curriculum vitae del candidato amministratore e l'attestazione, da parte dello stesso e sotto la sua responsabilità, dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, inconferibilità ed incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente e statutariamente previsti per la carica.

La candidatura per la quale non vengono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Il controllo dei requisiti di ciascun candidato avviene a cura dell'Assemblea.

2. Gli Amministratori possono essere anche non soci.

3. Non può essere nominato Amministratore:

- a) chi si trova nelle condizioni di ineleggibilità, inconferibilità o di decadenza previste, oltre che dall'articolo 2382 del Codice Civile, dalla legge speciale in materia di società cd. *in house providing* e dal presente Statuto;
- b) chi riveste cariche pubbliche.

E' in ogni caso fatta salva la disciplina sull'inconferibilità ed incompatibilità di cui al Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e dalla legislazione speciale in materia di incarichi di amministrazione in società cd. *in house providing*.

4. Qualora alla data della nomina ovvero nel corso del proprio mandato l'Amministratore ricoprisse una carica pubblica, essa sarà incompatibile col ruolo di amministratore della Società ed egli dovrà, conseguentemente, rinunciare a tale carica ovvero rassegnare le dimissioni da Amministratore, fermo restando che, qualora non si adoperasse per la rimozione di tale incompatibilità entro 30 (trenta) giorni a far data dalla conoscenza dell'evento, tale circostanza costituirà giusta causa per la sua revoca.

5. Ogni Amministratore ha l'obbligo di segnalare immediatamente all'Assemblea la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza dal suo ufficio.

6. L'Organo Amministrativo dura in carica per non più di tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Salvo diversa disposizione di legge, gli Amministratori sono rieleggibili.

7. Qualora, per dimissioni o altre cause, un amministratore venga a cessare anticipatamente, l'Assemblea, convocata senza ritardo, provvederà alla nomina del nuovo amministratore nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente comma 1.

8. La revoca degli Amministratori può essere deliberata dall'Assemblea in qualunque tempo. Costituisce giusta causa di revoca la violazione degli obblighi relativi al controllo analogo di cui agli articoli 9 e 10 del presente Statuto.

9. Agli Amministratori può essere corrisposto, per le mansioni

e le funzioni svolte, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'esercizio del mandato, un compenso nella misura e nelle forme che l'Assemblea riterrà opportune, tenuto conto anche della normativa speciale in materia di società cd. *in house providing*.

10. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti dell'Organo Amministrativo.

11. Sono fatte salve eventuali disposizioni speciali di legge relative alla carica di amministratore di società cd. *in house providing*.

**ARTICOLO 17 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -
CONSULTAZIONE SCRITTA E ACQUISIZIONE DEL CONSENSO PER ISCRITTO**

1. In caso di richiesta di uno degli amministratori e comunque nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

2. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. Il consiglio si riunisce presso la sede della Società o altrove, ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, oppure in caso di richiesta della maggioranza degli amministratori o comunque nei casi previsti dalla legge.

4. La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso di convocazione da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore ovvero almeno due giorni prima in caso di urgenza con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare.

5. Il Consiglio è validamente riunito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i consiglieri in carica. Le funzioni del segretario del Consiglio di Amministrazione sono esercitate con referenza da un dipendente della Società o da altro soggetto nominato dal Consiglio di Amministrazione.

6. Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

7. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

8. La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

9. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

10. Il procedimento deve concludersi, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal suo inizio.

11. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione adottate con i metodi di cui ai commi 7 e seguenti del presente articolo sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

12. Le decisioni degli Amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla Società.

ARTICOLO 18 - ORGANO AMMINISTRATIVO - POTERI E RAPPRESENTANZA

1. L'Organo Amministrativo, fermo l'obbligo di rispettare quanto previsto dal presente statuto in tema di controllo da parte dei soggetti individuati dal precedente art. 1, comma 2, lett. b) analogo a quello esercitato sui propri servizi e nel rispetto delle competenze e degli indirizzi riservati all'Assemblea, gestisce la società e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

L'Organo Amministrativo è altresì tenuto a collaborare, anche tramite la comunicazione di dati che vengano richiesti, al fine di consentire il completo controllo da parte di ogni singolo soggetto individuato dal precedente art. 1, comma 2, lett. b) su

ciascun servizio svolto dalla Società: a tal fine l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione può anche convocare l'Assemblea per sottoporre all'approvazione dei soci gli atti che hanno maggiore rilievo nella gestione della Società e dei servizi pubblici ad essa affidati.

2. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Società di fronte a terzi ed in giudizio.

3. L'Organo Amministrativo nomina il Direttore generale in conformità alla designazione dei Soci, secondo le modalità stabilite con apposito atto di diritto pubblico dagli stessi approvato e sottoscritto.

4. L'Organo Amministrativo può conferire procure speciali anche a persone estranee alla Società per l'esecuzione di singoli atti o categorie di atti.

5. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

ARTICOLO 19 - DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore generale deve essere in possesso delle necessarie capacità tecniche e manageriali.

2. Il Direttore generale è responsabile dell'esecuzione delle decisioni dell'organo amministrativo e dell'attuazione degli

indirizzi gestionali dei soci.

3. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale della Società ed ha i poteri di firma nell'ambito dei compiti e delle competenze attribuitegli.

Titolo V

ORGANO DI CONTROLLO E DI REVISIONE

ARTICOLO 20 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE

1. L'organo di controllo della Società ha composizione monocratica e svolge anche le funzioni di revisione legale dei conti; in alternativa, la revisione legale dei conti della società può essere esercitata da un Revisore legale persona fisica o giuridica. In ogni caso, rimane fermo quanto previsto dal precedente articolo 9, comma 2.

2. L'organo di controllo e di revisione deve possedere i requisiti di legge per ricoprire l'incarico in parola.

L'organo di controllo e di revisione resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

La nomina dell'Organo di controllo spetta all'Assemblea secondo le modalità stabilite dai Soci con apposito atto di diritto pubblico dagli stessi approvato e sottoscritto.

Alla designazione dovrà essere allegato il curriculum vitae del candidato e l'attestazione, da parte dello stesso e sotto la sua responsabilità, dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, inconferibilità ed incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la

carica.

La candidatura per la quale non vengono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Il controllo dei requisiti del candidato avviene a cura del Presidente dell'Assemblea.

3. All'Assemblea compete la determinazione, all'atto della nomina per l'intera durata dell'ufficio, del compenso dell'Organo di controllo e del Revisore, se nominato, tenuto conto anche della legislazione speciale in materia di società cd. *in house providing*.

E' vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato.

4. E' fatto divieto alla Società di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

ARTICOLO 21 - ESERCIZIO SOCIALE E REDAZIONE DEL BILANCIO

1. L'esercizio sociale va dal giorno 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'Organo Amministrativo, in conformità alle prescrizioni di legge provvederà, nei modi e nei limiti di legge, alla redazione del bilancio.

3. Il bilancio si compone di stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa ed è accompagnato dalla relazione sulla gestione, ai sensi degli artt. 2423 e seguenti c.c.. Il bilancio

non può essere redatto in forma abbreviata.

ARTICOLO 22 - REGOLAZIONE DEI DIRITTI PATRIMONIALI

1. Atteso che in conformità al modello cd. *in house providing* la società non persegue in via principale scopo di lucro, l'utile netto di bilancio, dopo il prelievo del 5% (cinque per cento) per la riserva legale sino al limite di cui all'art. 2430 del Codice Civile, è attribuito ai soci in proporzione alla quota di partecipazione, salvo che l'Assemblea non ne deliberi la destinazione totale o parziale a favore di riserve straordinarie o ne disponga il riporto a nuovo esercizio.

2. Il pagamento degli utili è effettuato con le modalità e nei termini che verranno annualmente stabiliti dall'Assemblea.

3. Gli utili non ritirati entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, si prescrivono a favore della Società.

ARTICOLO 23 - VERSAMENTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

1. Il finanziamento dei Soci a favore della Società con diritto alla restituzione della somma prestata potrà essere effettuato esclusivamente nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia raccolta del risparmio tra il pubblico.

2. I finanziamenti potranno essere non proporzionali alle quote di partecipazione dei Soci.

3. Il finanziamento dei Soci è fruttifero di interesse a meno che l'Assemblea non deliberi diversamente e rappresenterà un debito per la Società.

4. I versamenti in conto capitale o a fondo perduto che i Soci potranno eseguire concorreranno a formare il patrimonio netto della Società.

Titolo VI

SCIoglimento E DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 24 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

1. In caso di scioglimento della società, l'Assemblea se del caso convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio;
- c) a chi spetta la rappresentanza della Società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti al potere dell'organo liquidativo.

ARTICOLO 25 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi, anche speciali, vigenti in materia.

**CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO CONGIUNTO DEL
CONTROLLO ANALOGO SULL'IN HOUSE
PROVIDER VALPE AMBIENTE SRL, NONCHE' PER
L'ESERCIZIO CONGIUNTO DELLE ALTRE ATTIVITA'
DI CONTROLLO ED INDIRIZZO PREVISTE DA
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE**

L'anno ____ il giorno ____ del mese di _____ tra:

- il **Comune di Alano di Piave**, in persona di _____, nato a _____ il _____._____, nella sua qualità di _____,

- il **Comune di Arsiè**, in persona di _____, nato a _____ il _____._____, nella sua qualità di _____,

- il **Comune di Cesiomaggiore**, in persona di _____, nato a _____ il _____._____, nella sua qualità di _____,

- il **Comune di Cortina d'Ampezzo**, in persona di _____, nato a _____ il _____._____, nella sua qualità di _____,

- il **Comune di Fonzaso**, in persona di _____, nato a _____ il _____._____, nella sua qualità di _____,

- il **Comune di Lamon**, in persona di _____, nato a _____ il _____._____, nella sua qualità di _____,

- il **Comune di Pedavena**, in persona di _____, nato a _____ il _____._____, nella sua qualità di _____,

- il **Comune di Ponte nelle Alpi**, in persona di _____, nato a _____ il _____._____, nella sua qualità di _____,

- il **Comune di Sedico**, in persona di _____, nato a _____ il _____._____, nella sua qualità di _____,

- il **Comune di Sovramonte**, in persona di _____, nato a _____ il _____._____, nella sua qualità di _____,

- l' **Unione Montana Agordina**, in persona di _____, nato a _____ il _____._____, nella sua qualità di _____,

- L'**Unione Montana della Valle del Boite**, in persona di _____, nato a _____ il _____._____, nella sua qualità di _____,

- il **Consiglio di Bacino Priula**, in persona di _____, nato a ____ () il _____, nella sua qualità di Direttore e Legale Rappresentante, giusta procura rilasciata in data _____ per atto pubblico n. _____ Raccolta _____ del notaio _____, di seguito denominato anche solo "**Bacino Priula**",

PREMESSO che

- L'art. 200 del D.Lgs 152/2006 prevede espressamente che "la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali" e il successivo art. 202 disciplina l'"affidamento del servizio" di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- La legge regionale n. 52/2012 "Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani" ha previsto, all'art. 3, la costituzione di dei bacini territoriali per l'esercizio in forma

associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a livello provinciale, infraprovinciale e interprovinciale;

- Ai sensi della citata legge regionale n. 52/2012, tali bacini esercitano in forma associata le proprie funzioni attraverso i consigli di bacino;
- La Giunta Regionale, con DGRV n. 13/2014, ha identificato 12 bacini territoriali, tra cui il Consiglio di Bacino Dolomiti, corrispondente alla Provincia di Belluno;
- il Consiglio di Bacino Dolomiti è stato istituito il 28.06.2016 con la sottoscrizione di un'apposita convenzione- statuto da parte di tutti i Comuni della Provincia di Belluno, con la nomina dei suoi organi di gestione. Con deliberazione n. 4 del 28.03.2017 il Consiglio di Bacino ha approvato le linee di indirizzo per la gestione transitoria del servizio da parte dei Comuni, prima dell'affidamento dello stesso in forma associata, con le quali, tra l'altro, raccomanda ai Comuni:
 - o di gestire il servizio attualmente in corso in economia, ovvero in house, oppure tramite gli esistenti contratti in essere sino alla loro naturale scadenza, fatto salvo la validità di eventuali clausole di risoluzione anticipata dei contratti al termine del periodo transitorio;
 - o alla scadenza dei servizi, al fine di armonizzare le singole gestioni rispetto agli obiettivi dell'Ambito Ottimale, di valutare la confluenza, ove possibile, in società in house già esistenti entro l'ambito;
- che con deliberazione n. 3 del 19.06.2020 l'Assemblea del Consiglio di Bacino ha confermato, a seguito degli approfondimenti svolti, la scelta prioritaria già indicata nella Deliberazione assembleare di indirizzo n. 17 del 17.12.2019, ovvero il perseguimento di una strategia unitaria di bacino per mantenere la gestione pubblica del servizio di gestione integrata dei rifiuti, con ipotesi di affidamento "in house providing" da parte del Consiglio di Bacino, secondo i presupposti e le modalità assentite dalla normativa vigente:
 - o superando le attuali gestioni pubbliche in economia; concludendo le gestioni attualmente affidate ovvero appaltate a terzi;
 - o consolidando gli attuali affidamenti "in house providing" in una nuova logica di bacino unico, il tutto con le necessarie tutele e salvaguardie;
- L'Assemblea del Consiglio di Bacino, con deliberazione n. 3 del 19.06.2020, ha confermato, a seguito degli approfondimenti svolti, la scelta prioritaria già indicata nella deliberazione assembleare di indirizzo n. 17 del 17.12.2019, ovvero il perseguimento di una strategia unitaria di bacino per mantenere la gestione pubblica del servizio di gestione integrata dei rifiuti, con l'ipotesi di affidamento in house providing da parte del Consiglio di Bacino;
- l'Assemblea del Consiglio di Bacino Dolomiti in data 04.03.2021 ha fatto proprie le indicazioni contenute nella Relazione di approfondimento sui presupposti all'affidamento del servizio di gestione rifiuti del Consiglio di Bacino del 27.01.2021, la quale Relazione al para-grafo 5 ("L'ipotesi di affidamento") specifica che l'affidamento potrebbe essere assegnato all'unitario progetto industriale presentato dalle cinque società pubbliche oggi attive nella gestione dei rifiuti in ambito provinciale, solo quando fossero rispettati anche tutti i requisiti previsti dalla normativa per l'affidamento in house providing, descritti nella richiamata Relazione;
- l'ipotesi di progetto prospettata nel citato documento configura l'affidamento diretto del servizio afferente al ciclo integrato dei rifiuti, in house providing, alle società pubbliche operanti nel territorio attraverso la società La Dolomiti Ambiente SpA e che, presupposto per tale affidamento, è che le quote societarie della stessa, attualmente detenute dall'Ente Provincia di Belluno, vengano preliminarmente acquisite dagli attuali quattro gestori esercenti il servizio di raccolta, i quali ne diverrebbero soggetti controllanti.;

DATO ATTO che:

- In data 23.12.2016, il Comune di Sedico, l'Unione Montana Agordina e il Consiglio di Bacino Priula sottoscrivevano la "Convenzione per l'esercizio congiunto del controllo analogo sull'in house provider Valpe Ambiente Srl, nonché per l'esercizio congiunto delle altre attività di controllo previste da specifiche disposizioni di legge";

- Nel quadro di sviluppo del Bacino Dolomiti sopra descritto, I Comuni di Alano di Piave, Arsìè, Cesiomaggiore, Cortina d'Ampezzo, Fonzaso, Lamon, Pedavena, Ponte nelle Alpi, Sovramonte e l'Unione Montana della Valle del Boite hanno espresso l'intenzione di aderire alla compagine sociale di Valpe Ambiente Srl;

RILEVATO che:

- sussiste altresì la possibilità di migliorare i risultati ambientali derivanti dall'organizzazione di tale servizio attraverso la sua ri-organizzazione secondo un modello di gestione integrata del servizio rifiuti analogo a quello implementato dal Consorzio (ora Consiglio di Bacino) Priula sul territorio di sua competenza tramite l'*in house provider* Contarina SpA e, più recentemente, dall'Unione Montana Agordina e dal Comune di Sedico tramite Valpe Ambiente Srl, ossia un modello caratterizzato dalla raccolta domiciliare di tutte le principali frazioni/flussi di rifiuto e dalla tariffazione puntuale;

DATO ATTO che

- con delibera del Consiglio Comunale del Comune di _____ n. ____ del __.__.____, il Comune ha deliberato di.....;
- con delibera del Consiglio Comunale del Comune di _____ n. ____ del __.__.____, il Comune ha deliberato di.....;
- con delibera del Consiglio Comunale del Comune di _____ n. ____ del __.__.____, il Comune ha deliberato di.....;
- con delibera del Consiglio dell'Unione n. ____ del __.__.____, il l'Unione Montana _____ ha deliberato di.....;
-

DATO ATTO che i medesimi atti - più precisamente, i) l'Accordo di cooperazione tra il Comune di _____, l'Unione Montana Agordina, il Comune di Sedico, il Consiglio di Bacino Priula e le società in house providing Valpe Ambiente Srl e Contarina SpA, ii) il nuovo statuto di Valpe Ambiente Srl e iii) la Convenzione per l'esercizio congiunto del controllo analogo - sono stati approvati anche dal Consiglio di Bacino Priula, dal Comune di Sedico e dall'Unione Montana Agordina, rispettivamente, con proprie deliberazioni di Assemblea n. ____ del __.__.____, di Consiglio Comunale n. ____ del __.__.____ e di Assemblea dei Sindaci n. ____ del __.__.____;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, al fine di assicurare l'esercizio congiunto del controllo analogo nella società partecipata Valpe Ambiente Srl,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

art. I – Oggetto e finalità

1. La presente Convenzione disciplina le forme di esercizio congiunto, da parte degli Enti pubblici soci, del controllo analogo richiesto dalla vigente normativa nei confronti della società *in house providing* Valpe Ambiente s.r.l. (d'ora in avanti, per brevità, «**Società**»). Le finalità connesse a tale controllo riposano sull'esigenza di garantire, in condizioni di trasparenza, economicità, efficacia, efficienza e tempestività, la rispondenza dell'azione amministrativa inerente alla produzione ed erogazione dei servizi pubblici locali ed ai servizi d'interesse degli Enti pubblici soci ai principi comunitari, costituzionali e normativi, in un quadro di tutela prioritaria degli utenti e dei consumatori e nell'ottica di assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico generale.
2. La presente Convenzione disciplina altresì le forme di esercizio congiunto, da parte degli Enti pubblici soci delle attività di controllo e di indirizzo sulle società *in house providing* previste da specifiche disposizioni di legge.

3. L'esercizio del controllo analogo e delle altre attività di controllo ed indirizzo di cui al comma precedente è riservato agli Enti pubblici soci, direttamente anche a mezzo delle loro forme associative come disciplinate e/o disposte da norme di legge o atti generali di pianificazione, e/o in via indiretta in conformità alla previsione dell'art. 17, paragrafo 2, della Direttiva 2014/23/UE e dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; (es. attraverso società *in house providing* da loro controllate).

art. 2 – Espletamento dei servizi pubblici e di altre attività di interesse dei comuni aderenti

1. Il concreto espletamento, da parte della Società, di ciascun servizio pubblico e/o attività di interesse degli Enti pubblici soci avviene sulla base di appositi e specifici contratti, denominati contratti di servizio, sottoscritti dagli Enti Locali affidanti.
2. La gestione associata dei servizi pubblici e dei servizi affidati alla Società deve garantire la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti gli Enti pubblici soci a prescindere dalla misura delle rispettive quote societarie.
3. Gli Enti pubblici soci condividono quale valore di riferimento lo sviluppo di servizi pubblici che mettano al centro il cittadino, l'ambiente e la responsabilità di tutti i soggetti coinvolti. In particolare sono condivisi e fanno parte del patrimonio comune degli Enti pubblici soci i seguenti valori e obiettivi:
 - a) promuovere una corretta gestione dei rifiuti come risorsa, attraverso la raccolta differenziata "porta a porta" - o analogamente responsabilizzante - finalizzata al recupero di materia e l'attivazione di progetti concreti tesi alla prevenzione, alla riduzione della produzione dei rifiuti;
 - b) adottare, sostenere e sviluppare metodologie di misurazione puntuale dei rifiuti prodotti per l'applicazione della "Tariffa puntuale", commisurata alla produzione dei rifiuti degli utenti secondo il principio "chi inquina paga";
 - c) valorizzare le esperienze pubbliche virtuose di gestione dei rifiuti, tutelando le aziende pubbliche che in qualunque forma giuridica svolgano il servizio secondo il modello *in house* di cui alla ricca giurisprudenza europea e nazionale, quale modello di gestione fortemente radicato nel territorio in stretta relazione e controllo degli enti pubblici soci;
 - d) valorizzare l'impiantistica di recupero di materia e le fonti di energia rinnovabili;
 - e) incentivare nuovi stili di vita negli enti locali e nelle loro comunità, nonché nuovi stili di atteggiamento aziendale volto alla responsabilità sociale e ambientale delle imprese, attraverso politiche e scelte sobrie e sostenibili.
4. Gli Enti pubblici soci assumono i valori e i principi di cui al comma precedente come criterio guida nella ammissione dei nuovi Enti pubblici soci in Valpe Ambiente s.r.l. cui i soci debbono attenersi.

Art. 3 – Durata

1. Gli Enti pubblici soci convengono che la presente Convenzione abbia durata pari alla loro partecipazione alla Società.

art. 4 – Organi per l'esercizio congiunto del controllo analogo

1. Le attività di controllo ed indirizzo di cui al precedente articolo 1 sono esercitate dagli Enti pubblici Soci attraverso un'apposita forma di cooperazione (Conferenza di Servizi), in conformità a quanto

stabilito dalla presente Convenzione. Tale Conferenza è formata dai rappresentanti istituzionali del Comune di Sedico, dell'Unione Montana Agordina e del Comune di _____ e da un rappresentante di Contarina s.p.a. – che vi interviene quale strumento di controllo analogo del Consiglio di Bacino Priula in conformità alla previsione dell'art. 17, paragrafo 2, della Direttiva 2014/23/UE e dell'art. 5, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – o loro delegati. L'assemblea societaria cura, per quanto di propria competenza ed in conformità alle specifiche disposizioni contenute nello Statuto societario, l'attuazione ed il rispetto da parte della Società delle predette attività di controllo ed indirizzo.

2. Ciascun Ente pubblico socio, inoltre, ha diritto di chiedere in qualsiasi momento dati, documenti e ogni altra informazione in merito alla gestione dei servizi pubblici e dei servizi da esso affidati alla Società. Tale diritto è esercitato mediante richiesta scritta, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente richiedente ed indirizzata al Presidente della Conferenza di Servizi, secondo modalità e tempi tali da non ostacolare una gestione societaria ed aziendale efficiente.

art. 5 – Competenze della Conferenza di Servizi degli Enti pubblici soci

1. La Conferenza di Servizi costituisce il principale strumento per il coordinamento amministrativo di tutti gli Enti pubblici che partecipano alla Società ed esercitano su di essa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. Essa è sede di informazione e di consultazione tra i predetti Enti nonché di controllo sull'andamento generale della Società: a tal fine è prevista, almeno una volta all'anno, l'audizione innanzi alla Conferenza di servizi del Presidente della Società ovvero di un suo delegato.
2. Alla Conferenza di servizi, inoltre, compete l'esame preventivo dei seguenti atti della Società:
 - a) budget, piano degli investimenti e piano dei finanziamenti ovvero degli altri documenti di tipo programmatico;
 - b) bilancio di esercizio;
 - c) l'azione di responsabilità contro gli amministratori, l'organo di controllo e il revisore;
 - d) tutti gli atti di gestione straordinaria nonché, ove non inseriti nei documenti di cui alla precedente lettera a):
 - acquisto/vendita di immobili di proprietà della Società;
 - locazione di immobili di proprietà della Società;
 - stipula di contratti di consulenza d'importo superiore a € 50.000,00 (cinquantamila/00) per singolo contratto;
 - acquisto di beni strumentali materiali e/o immateriali ovvero operazioni d'investimento, anche in più operazioni in corso dell'esercizio, superiori ad € 150.000,00 (centocinquantamila/00);
 - operazioni di finanziamento passivo d'importo superiore a € 400.000,00 (quattrocentomila/00);
 - apertura e chiusura di sedi secondarie: ai fini della presente disposizione non costituiscono sedi secondarie, in particolare, né gli ecosportelli né gli uffici ed i depositi temporanei insistenti sul territorio degli Enti Locali affidanti;
3. La Società può approvare e/o autorizzare e/o deliberare ed eseguire gli atti di cui sopra soltanto previo parere conforme della Conferenza di Servizi: a tal fine la Società s'impegna a mettere a disposizione degli Enti pubblici soci, mediante trasmissione al Presidente della Conferenza di servizi, gli atti che necessitano del suddetto parere completi della relativa documentazione.
4. Alla Conferenza dei servizi è altresì riservata la designazione dei componenti degli organi di governo e di direzione della Società in conformità alle specifiche previsioni statutarie e dei principi sotto esposti:

5. In merito all'Organo amministrativo, la Conferenza dei servizi con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri.
6. A tal riguardo, qualora l'Assemblea opti per la composizione collegiale, è prevista:
 - a) la presentazione di liste bloccate di candidati da parte dei Soci;
 - b) le liste dei candidati per la designazione a componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere trasmesse al Presidente della Conferenza dei servizi entro il terzo giorno antecedente la seduta convocata per la loro designazione;
 - c) le liste di candidati devono assicurare il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo;
 - d) per ciascun candidato deve essere indicata la carica proposta in seno al Consiglio di Amministrazione;
 - e) ciascuna lista deve essere sottoscritta da componenti dell'a Conferenza dei Servizi che rappresentino almeno il 30% degli Enti soci e il 30% delle quote di partecipazione della società;
 - f) unitamente alla presentazione della lista devono essere allegate le accettazioni dell'eventuale carica e le dichiarazioni dell'insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità, debitamente sottoscritte da ciascun candidato, complete di curriculum vitae.
7. Qualora l'Assemblea opti per un Organo amministrativo in forma monocratica, la candidatura dovrà essere trasmessa al Presidente della Conferenza dei Servizi entro il terzo giorno antecedente la seduta convocata per la designazione e dovrà essere sottoscritta da componenti della Conferenza dei Servizi che rappresentino almeno il 30% degli Enti soci e il 30% delle quote di partecipazione della società, unitamente alla dichiarazioni dell'insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità, debitamente sottoscritta dal candidato, completa di curriculum vitae;
8. Per quanto riguarda l'Organo di controllo, la Conferenza dei servizi può disporre che esso sia collegiale o monocratico.
9. A tal riguardo, qualora l'Assemblea opti per la composizione collegiale dell'Organo di controllo, è prevista:
 - a) la presentazione di liste bloccate di candidati da parte dei Soci;
 - b) le liste dei candidati devono essere trasmesse al Presidente della Conferenza dei servizi entro il terzo giorno antecedente la seduta convocata per la loro designazione;
 - c) le liste di candidati devono assicurare il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo;
 - d) per ciascun candidato deve essere indicata la carica proposta in seno all'Organo di controllo;
 - e) ciascuna lista deve essere sottoscritta da componenti dell'a Conferenza dei Servizi che rappresentino almeno il 30% degli Enti soci e il 30% delle quote di partecipazione della società;
 - f) alla candidatura sarà allegato il curriculum vitae del candidato.
10. Qualora l'Assemblea opti per un Organo di controllo in forma monocratica, la candidatura dovrà essere trasmessa al Presidente della Conferenza dei Servizi entro il terzo giorno antecedente la seduta convocata per la designazione e dovrà essere sottoscritta da componenti della Conferenza dei Servizi che rappresentino almeno il 30% degli Enti soci e il 30% delle quote di partecipazione della società, completa di curriculum vitae;
11. Per quanto riguarda l'incarico di Direttore generale della Società, al rappresentante di Contarina s.p.a., che interviene nella Conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 4, comma 1 della presente Convenzione, è

riconosciuto il diritto di designare il nominativo, con le ordinarie deleghe e procure gestionali, fino al 31/12/2025. Successivamente a tale periodo, sarà facoltà del rappresentante di Contarina s.p.a. designare il Direttore generale della Società.

12. Alla Conferenza di servizi compete la predisposizione e l'approvazione dei contratti di servizio da stipulare fra gli Enti pubblici soci e la Società per l'erogazione dei servizi ad essa affidati, nonché l'eventuale loro modifica, proroga o rinnovo: eventuali integrazioni ai predetti contratti, purché relative a servizi aggiuntivi e/o analoghi a quelli già oggetto di contratto e fino al limite di 20.000,00 euro, su richiesta degli Enti pubblici interessati potranno essere sottoscritte con la Società senza necessità di ri-approvazione da parte della Conferenza di servizi. A tal fine la Società predispone il controllo di gestione per le singole commesse.
13. Alla Conferenza di servizi spetta, poi, la facoltà di proporre argomenti, connessi all'erogazione di uno o più dei servizi affidati alla Società, da inserire all'ordine del giorno della medesima assemblea.
14. La Conferenza di servizi verifica lo stato di attuazione, da parte della Società, degli obiettivi risultanti dai documenti di cui al precedente comma 2, attuando in tal modo il controllo sull'attività della Società. Laddove la Conferenza ravvisi scostamenti rispetto ai suddetti obiettivi, propone le misure conseguenti che devono venire recepite ed attuate, per quanto di rispettiva competenza, dagli organi della Società.
15. Alla Conferenza di servizi compete inoltre l'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo sulla Società secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli 8 e 9.
16. La Conferenza di servizi esamina i report che la Società è tenuta ad utilizzare per la periodica trasmissione dei dati di natura sia tecnica sia amministrativo-contabile ovvero gestionale della sua attività.
17. Tramite i report si cui al precedente comma, la Conferenza dei Servizi verifica gli affidamenti ricevuti dalla Società da parte di soggetti non soci, per la verifica della sussistenza del requisito previsto dall'art. I, comma 2, lett. c) dello Statuto sociale.

art. 6 – Funzionamento della Conferenza di servizi

1. La Conferenza dei Servizi è validamente convocata quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci e questi rappresentino almeno la metà più uno delle partecipazioni sociali.
2. La Conferenza di servizi, quale strumento di esercizio congiunto del controllo analogo, delibera con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei soci presenti con la maggioranza qualificata della metà più uno delle quote dei soci presenti.
2. A ciascun Ente pubblico socio è comunque riservato il diritto di veto per le determinazioni contrattuali inerenti i servizi svolti esclusivamente sul proprio territorio.
3. La Conferenza di servizi esprime, di regola, il proprio parere preventivo per gli argomenti di cui al precedente articolo 5, comma 2, nel termine di 15 giorni dalla richiesta. In caso di urgenza, trascorso inutilmente detto termine, il Presidente della società può convocare l'assemblea societaria per il rilascio delle autorizzazioni di propria competenza (art. 10 dello Statuto) dandone contestuale comunicazione ai rappresentanti degli Enti pubblici soci.

4. La funzione di Presidente della Conferenza di servizi è svolta per un periodo di 12 mesi da un rappresentante degli Enti pubblici soci designato a rotazione. La Conferenza di servizi determina con proprio atto le regole per il suo funzionamento.

Art. 7 – Competenze in materia di esercizio congiunto delle attività di controllo ed indirizzo previste da specifiche disposizioni di legge

1. La Conferenza di servizi costituisce altresì sede per l'esercizio congiunto da parte degli Enti pubblici soci delle attività di controllo ed indirizzo nei confronti dei soggetti *in house providing* previste da specifiche disposizioni di legge, ivi comprese quelle previste dal Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).

art. 8 – Forme dell'attività di vigilanza e controllo

1. L'attività di vigilanza e di controllo si espleta mediante:
 - a. poteri ispettivi;
 - b. poteri di richiesta di dati, documenti, informazioni e rapporti.
2. I poteri ispettivi comportano attività diretta di vigilanza e controllo da parte della Conferenza di servizi presso la sede della Società e/o nei confronti dell'organo amministrativo della Società.
3. Al fine dell'esercizio dei poteri di richiesta di dati, documenti, informazioni e rapporti, la Conferenza di servizi ha facoltà di richiedere ai competenti organi della Società l'esibizione ovvero la trasmissione di atti e documenti inerenti all'attività di erogazione dei servizi affidati ovvero specifiche operazioni tecniche, gestionali o societarie che abbiano inciso, ovvero si appalesino capaci di incidere, sul conseguimento degli standard di qualità, quantità e fruibilità dei medesimi servizi pubblici. In ogni caso è fatto salvo il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui agli artt. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..
4. L'esercizio dei poteri di cui al comma che precede ha natura amministrativa. Esso si svolge in conformità alle norme della presente Convenzione e/o a specifiche disposizioni di legge (ove previste), nonché in modo tale da non dar luogo ad indebite ingerenze nelle attribuzioni manageriali, gestionali e di controllo di competenza degli organi della Società.
5. L'attività di vigilanza e controllo disciplinata dal presente Convenzione si aggiunge agli ordinari poteri ispettivi riconosciuti al socio dall'art. 2422 del Codice Civile.
6. L'attività di controllo ispettivo di cui al presente articolo ha carattere di eventualità: essa non si sostituisce né interferisce con la valenza e la portata generale del sistema informativo permanente attivato con la Società, nell'ambito dei rapporti di collaborazione e di periodica e sistematica informazione di cui al precedente articolo 5.

art.9 – Conseguenze dell'attività di vigilanza e controllo

1. Allorquando nel corso dell'attività di vigilanza e controllo di cui alla presente Convenzione vengano riscontrate gravi e reiterate violazioni, commessa da uno o più degli amministratori e dei sindaci della Società, in ordine agli obblighi statutariamente assunti dalla medesima Società relativamente al proprio assoggettamento all'esercizio da parte degli Enti pubblici soci di un potere di controllo analogo a quello

sui propri uffici, la Conferenza di servizi redige un'apposita relazione che viene trasmessa all'Assemblea societaria per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

2. Allorquando nel corso dell'attività di vigilanza e controllo di cui al presente Convenzione siano riscontrate gravi e reiterate violazioni degli obblighi assunti dalla Società in materia di conseguimento degli standard di qualità, di quantità e di fruibilità dei servizi pubblici ad essa affidati, la Conferenza di servizi redige una dettagliata relazione che viene trasmessa senza ritardo agli Enti pubblici soci per l'adozione degli atti di propria competenza, secondo le prescrizioni del contratto di servizio.
3. Rimane altresì fermo quanto previsto all'articolo 5, comma 11 ultimo periodo della presente Convenzione.

Art. 10 – Rapporti finanziari

1. Gli Enti pubblici soci convengono che le spese di funzionamento degli organi per delle strutture di cui alla presente Convenzione -Conferenza di servizi - saranno tra essi equamente ripartite.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COMUNE DI ALANO DI PIAVE _____

IL COMUNE DI ARSIE' _____

IL COMUNE DI CESIOMAGGIORE _____

IL COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO _____

IL COMUNE DI FONZASO _____

IL COMUNE DI LAMON _____

IL COMUNE DI PEDAVENA _____

IL COMUNE DI PONTE NELLE ALPI _____

IL COMUNE DI SOVRAMONTE _____

IL COMUNE DI SEDICO _____

L'UNIONE MONTANA AGORDINA _____

L'UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE _____

IL CONSIGLIO DI BACINO PRIULA _____

Documento firmato in modalità elettronica con apposizione di firme digitali.

DOTTORI COMMERCIALISTI

REVISORI LEGALI

GIORGIO GROSSO

STEFANO RUDELLI

PAOLO BERTOCCO

CAMILLA MENINI

MANUELA REVERENNA

GIANANTONIO TAVIAN

MARCO DELLA PUTTA

MICHELE GRAZIANI

DANIELE VANIN

FRANCESCA CECCHIN

ALESSANDRA TAVELLA

MARILENA PANIGHEL

FRANCA POZZOBON

ELISA BERTOCCO

ENRICO BELLAN

EDOARDO DE STEFANO

DAVIDE MORETTI

OF COUNSEL

GIOVANNI GAJO

STUDIO ASSOCIATO DI CONSULENZA D'IMPRESA



CONSIMP

VALPE AMBIENTE S.R.L.

VALUTAZIONE DEL CAPITALE ECONOMICO

ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2020

VIALE APPIANI, 26

31100 TREVISO

Tel. +39 0422 264223

Fax +39 0422 264225

consimp@consimp.it

www.consimp.it

C.F. e P.I.V.A. 02188220269

VALPE AMBIENTE S.R.L.
VALUTAZIONE DEL CAPITALE ECONOMICO
ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2020

INDICE

SEZIONE I: PARTE GENERALE	2
1.1 Oggetto dell'incarico	2
1.2 Finalità dell'analisi	2
1.3 Data di riferimento	2
1.4 Informazioni di carattere generale	2
1.5 Documenti, dati e fonti utilizzati	3
1.6 Schema di lavoro seguito e controlli effettuati	4
1.7 Metodo di valutazione adottato	4
SEZIONE II: CONSIDERAZIONI SUL VALORE DEL CAPITALE ECONOMICO DELLA SOCIETÀ VALPE AMBIENTE S.R.L.	9
2.1 il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020	9
2.2 Il patrimonio netto a valori correnti	10
2.3 Il reddito normalizzato	13
2.4 Sviluppo della formula di valutazione	15
SEZIONE III: CONCLUSIONI RAGGIUNTE	15
3.1 Il valore del capitale economico della società Valpe Ambiente S.r.l.	15

ALLEGATO

*Relazione valutazione immobilizzazioni materiali di proprietà al 31 dicembre 2020
redatta da Achademia Real Estate S.r.l.*

VALPE AMBIENTE S.R.L.
VALUTAZIONE DEL CAPITALE ECONOMICO
ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2020

SEZIONE I: PARTE GENERALE

1.1 Oggetto dell'incarico

I sottoscritti Giorgio Grosso, Dottore Commercialista e Revisore Legale, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Treviso al n. A0195 e Gianantonio Tavian, Dottore Commercialista e Revisore Legale, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Treviso al n. A0891 entrambi soci dello Studio Associato di Consulenza d'Impresa con sede in Treviso, viale Appiani n. 26, codice fiscale n. 02188220269 (di seguito anche "*Studio Associato*"), hanno ricevuto l'incarico di stimare il valore del capitale economico della società Valpe Ambiente S.r.l., con sede in Sedico (BL), Piazza della Vittoria n. 21, codice fiscale 01180920256, alla data del 31 dicembre 2020.

1.2 Finalità dell'analisi

La presente perizia è volta alla stima del valore economico della società Valpe Ambiente S.r.l. alla data del 31 dicembre 2020, ai fini dell'ingresso nella compagine sociale di nuovi soci.

1.3 Data di riferimento

La perizia si riferisce al valore del capitale economico della società Valpe Ambiente S.r.l. alla data del **31 dicembre 2020**.

1.4 Informazioni di carattere generale

La Società è stata costituita nel 2015 con oggetto sociale la gestione dei rifiuti in tutte le sue singole fasi, ossia la raccolta, il trasporto, il recupero, il trattamento, lo smaltimento, il controllo su queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti dopo la chiusura, la bonifica di aree ed ambienti inquinati e degradati, mediante il loro risanamento, ripristino e ricomposizione e le attività accessorie e funzionali alla stessa gestione dei rifiuti.

Il capitale sociale inizialmente pari a Euro 20.000 era posseduto dal Comune di Sedico per il 51% e da Contarina S.p.A. per il rimanente 49%.

Con atto del notaio Palumbo di Sedico in data 16 dicembre 2016 il capitale sociale è stato aumentato a Euro 52.000 con l'ingresso nella compagine societaria del nuovo socio Unione Montana Agordina.

Attualmente, il capitale sociale risulta pertanto così suddiviso:

Soci	Capitale sottoscritto	Partecipazione
Comune di Sedico	21.320	41%
Unione Montana Agordina	20.800	40%
Contarina S.p.A.	9.880	19%
Totale	52.000	100%

La Società opera in una condizione di cosiddetto "*in house providing*" in quanto ad essa viene affidata, da parte della Pubblica Amministrazione, la gestione di una parte dei servizi pubblici ed è soggetta all'esercizio congiunto da parte degli Enti locali soci, in conformità alla previsione dell'art. 17, paragrafo 2, della Direttiva 2014/23/UE, di un controllo analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi.

Secondo quanto previsto dallo statuto sociale vigente, le attività svolte per gli Enti locali soci e i servizi resi alla collettività da essi rappresentati devono in ogni caso costituire la parte più importante dell'attività della Società e rappresentare non meno dell'80% del volume d'affari realizzato dalla Società.

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione di 3 membri, in carica fino all'approvazione del bilancio che si chiuderà il 31 dicembre 2022, così composto:

- Marco Dall'O', Presidente;
- Ongaro Rizieri, Consigliere;
- Silvia Crosato, Consigliere.

Al 31 dicembre 2020 la Società occupava n. 30 dipendenti.

I principali dati desumibili dai bilanci civilistici di Valpe Ambiente S.r.l. degli ultimi tre esercizi sono i seguenti (*valori in migliaia di Euro*):

Anno	Patrimonio Netto	Ricavi di vendita	Risultato netto
2018	59	4.745	2
2019	62	4.723	3
2020	64	4.615	2

1.5 Documenti, dati e fonti utilizzati

Nell'esecuzione dell'incarico sono stati utilizzati i seguenti documenti:

1. progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 di Valpe Ambiente S.r.l. approvato

- dal Consiglio di Amministrazione in data 31 maggio 2021;
2. bilanci d'esercizio di Valpe Ambiente S.r.l. relativi agli esercizi 2018 e 2019 con le relative relazioni accompagnatorie;
 3. budget 2021 di Valpe Ambiente S.r.l.;
 4. perizia di stima delle immobilizzazioni materiali della società Valpe Ambiente S.r.l. alla data del 31 dicembre 2020, predisposta da Achademia Real Estate S.r.l.;
 5. visure camerali;
 6. ulteriori documenti, dati di dettaglio ed analisi disponibili presso la Società.

1.6 Schema di lavoro seguito e controlli effettuati

I sottoscritti periti hanno preliminarmente effettuato una raccolta delle principali informazioni riguardanti la Società relativamente alle immobilizzazioni immateriali e materiali di proprietà, nonché ai rapporti con i terzi (clienti, fornitori, banche, ecc.).

Successivamente, sono state analizzate le aree gestionali di maggior rilievo e sono stati esaminati i valori espressi dalla contabilità, con particolare riguardo a immobilizzazioni, crediti, debiti, ecc.

Nel successivo paragrafo, relativo all'esame del valore corrente del patrimonio, sono riportate alcune indicazioni sulle più significative voci di bilancio ed in particolare sulle valutazioni delle immobilizzazioni.

Le considerazioni di volta in volta sviluppate sono sinteticamente descritte nel corpo della presente relazione.

1.7 Metodo di valutazione adottato

La Dottrina economico - aziendale ha sviluppato diverse metodologie di valutazione del capitale economico d'impresa che, mantenendo le caratteristiche di oggettività della valutazione, alternativamente privilegiano gli aspetti patrimoniali, reddituali o finanziari dell'azienda.

La scelta del metodo di valutazione più appropriato va effettuata con riferimento alle caratteristiche intrinseche della realtà economica oggetto di valutazione.

In considerazione degli elementi che caratterizzano Valpe Ambiente S.r.l. nel suo complesso e delle finalità della valutazione, i sottoscritti periti, nella determinazione del capitale economico della Società, hanno ritenuto appropriato utilizzare il metodo "misto patrimoniale - reddituale". Nei paragrafi successivi vengono fornite ulteriori spiegazioni della scelta effettuata.

Il metodo misto patrimoniale - reddituale

Tale metodo si fonda sul presupposto che il valore di un'azienda dipenda dal patrimonio netto

contabile rettificato e dalla sua capacità dinamica di produrre una remunerazione dell'investimento. In altri termini, al valore rappresentato dal patrimonio netto contabile rettificato si aggiunge il valore (positivo o negativo) corrispondente all'attualizzazione degli extraredditi relativi ad un numero limitato di esercizi.

La componente reddituale, cioè la capacità dell'azienda di produrre redditi provenienti dalla sua gestione caratteristica, in assenza di elementi straordinari, influisce nella valutazione avendo come riferimento un "normale investimento alternativo".

Quando i redditi attesi sono superiori ai redditi di un normale investimento alternativo si ha il "sovrareddito" che, opportunamente capitalizzato, costituisce il valore dell'avviamento dell'azienda.

Tale metodo di valutazione si compendia nella formula:

$$V = PN + (R - iPN) a_{n|i'}$$

Il significato dei simboli che compongono la formula è il seguente:

- V** = Valore dell'azienda da determinare.
- PN** = Patrimonio netto a valori correnti. Tale valore si ottiene rettificando il patrimonio contabile, comprensivo dell'utile maturato alla data di riferimento della valutazione, mediante un'apposita analisi rivolta ad evidenziare sia i plusvalori sia le minusvalenze insiti nel patrimonio aziendale e non espressi dalla contabilità aziendale.
- R** = È il reddito prospettico atteso, in assenza di eventi eccezionali e non ricorrenti.
- i** = Esprime il rendimento normale dell'impresa, tenuto conto del settore in cui opera e delle sue dimensioni ed include il rischio ad essa associato.
- n** = Indica la durata dell'extrareddito, da considerarsi ai fini della determinazione dell'avviamento.
- i'** = È un tasso di natura finanziaria che vale ad attualizzare il flusso futuro dei sovraredditi.
- $a_{n|i'}$** = Esprime il valore attuale della rendita posticipata di un Euro all'anno per n anni.

Di seguito si evidenziano alcune considerazioni relative ai singoli elementi della formula.

a) *Patrimonio netto a valori correnti*

La valutazione con il metodo misto patrimoniale - reddituale si fonda sul presupposto che il valore di un'azienda dipenda, in primo luogo dal valore economico dei beni che essa impiega, al netto delle passività afferenti l'azienda stessa. La determinazione del patrimonio

netto a valori correnti avviene apportando alle attività e passività risultanti dal bilancio le necessarie rettifiche per esprimere il loro valore corrente, anziché il valore storico di contabilizzazione.

b) *Reddito normalizzato*

Esaurita la valutazione complessiva dei beni che compongono l'azienda, è necessario procedere alla stima della capacità di reddito che i beni stessi, in quanto coordinati in un contesto organizzato al fine della produzione del reddito, sono in grado ragionevolmente di fornire per il futuro.

Il reddito da considerare è quello "normale operativo della gestione tipica dell'azienda" e, quindi, in assenza di elementi straordinari o aventi esclusivamente valenza fiscale.

Nelle valutazioni d'azienda normalmente si prendono in considerazione, pur con diverso peso, sia i redditi conseguiti negli esercizi più recenti, sia i redditi attesi negli esercizi futuri più prossimi, avendo comunque come obiettivo quello di evidenziare la capacità futura di produrre redditi, in quanto tale presupposto è intrinseco nella formula di valutazione.

In altri termini, in caso di valutazioni d'azienda effettuate ad una data coincidente con quella di effettuazione del processo valutativo, prudenza vuole che si faccia riferimento non solo ai redditi attesi per il futuro, ma anche alla redditività recentemente espressa dall'azienda.

Nel caso in esame si ritiene corretto dover fare riferimento ai risultati conseguiti dalla Società nei recenti esercizi 2018, 2019 e 2020 e alle prospettive di reddito per il corrente esercizio 2021 stimate dalla Direzione della Società e previste dal documento di budget approvato da parte dell'organo amministrativo nel mese di maggio 2021.

Tuttavia, va tenuto presente che l'ambito economico in cui la Società svolge la propria attività, le finalità pubbliche perseguite, oltre alla normativa pubblicistica in materia tariffaria, inducono a dover integrare le normali considerazioni circa l'aspetto reddituale. È infatti evidente che l'azienda ha nel perseguimento dell'interesse collettivo la finalità della propria organizzazione produttiva. Nondimeno, il quadro normativo di riferimento mira ad assicurare l'equilibrio reddituale necessario per il perseguimento delle finalità della Società.

L'aspetto reddituale dovrebbe essere, quindi, esaminato con l'obiettivo di valutare la capacità dell'azienda di remunerare i fattori produttivi impiegati mediante la integrale copertura dei costi derivanti dallo svolgimento del servizio pubblico e la possibilità di assicurare la continuità e un ragionevole sviluppo aziendale. Diversamente da soggetti privatistici aventi finalità lucrative, l'azienda non deve essere valutata sotto il profilo delle performance reddituali secondo i normali indicatori di risultato, poiché deve perseguire i propri obiettivi assicurando il solo equilibrio economico.

c) *Durata dell'extrareddito*

La durata dell'extrareddito o "orizzonte temporale di riferimento" è il periodo nel quale si stima che le condizioni atte a generare l'extrareddito possano perdurare nel tempo e viene indicato in dottrina in un periodo variabile fra i due e gli otto anni.

Le considerazioni che devono essere svolte ai fini della determinazione di tale parametro sono volte all'apprezzamento del grado di stabilità dei fattori determinanti la redditività dell'impresa, sia oggettivi che soggettivi.

Fra questi, vanno considerati il posizionamento dell'impresa nel mercato, la situazione della concorrenza, il quadro legislativo di riferimento ed eventuali cambiamenti attesi e le condizioni di redditività della gestione.

Nel caso della società Valpe Ambiente S.r.l., tutte queste considerazioni devono essere adattate al caso specifico.

Preliminarmente, si evidenzia che la Società nel periodo considerato presenta risultati economici prima delle imposte positivi. Il risultato netto dei diversi esercizi normalizzato, ovvero depurato delle componenti straordinarie risulta sempre positivo sia per quanto riguarda gli esercizi passati che per quanto riguarda le previsioni future tanto da poter considerare positivo anche il risultato medio normalizzato atteso.

Per la società in questione appare tuttavia ragionevole poter escludere sia l'esistenza strutturale di extraredditi positivi, non compatibili con le sue finalità istituzionali, sia di significativi extraredditi negativi che peraltro potrebbero comprometterne la stessa capacità operativa.

In considerazione di quanto esposto, la determinazione della durata dell'extrareddito ha quindi prevalentemente lo scopo di accertare l'inesistenza di fattori di anomalia tali da compromettere il valore economico della Società in esame.

Pertanto, la considerazione delle caratteristiche della società Valpe Ambiente S.r.l. nel suo complesso, dell'andamento dei risultati storici e prospettici, oltre che degli elementi che contraddistinguono il settore sopra evidenziati, fanno ritenere corretto stimare una durata dell'extrareddito di cinque anni.

d) *Tasso di capitalizzazione o di rendimento di riferimento*

Il tasso di capitalizzazione (valore "i" nella formula suindicata) rappresenta la minima remunerazione percentuale desiderata del capitale investito nell'azienda. Si tratta in pratica di scegliere un tasso pari al rendimento offerto da investimenti alternativi caratterizzati da un uguale grado di rischio.

La base di partenza per la stima di tale tasso è rappresentata dai tassi di interesse medi in vigore per investimenti senza rischio o con rischio trascurabile, che normalmente viene indicata nei rendimenti dei Titoli di Stato o similari.

Il tasso base così determinato viene poi aumentato di una certa percentuale per riflettere l'effetto di alcuni fattori di rischio insiti nella specifica azienda, quali: la maggiore aleatorietà dell'investimento aziendale, l'indisponibilità di una parte dei redditi che devono essere destinati all'autofinanziamento, le maggiori difficoltà di disinvestimento che tendono di fatto a vincolare a lungo termine i capitali investiti.

In altri termini, il tasso di capitalizzazione comprende idealmente due componenti: la pura remunerazione finanziaria del capitale investito e il "premio" per il rischio imprenditoriale.

La quantificazione di tali elementi, pur traendo spunto da indicazioni di larga massima reperibili dal mercato per aziende similari oggetto di negoziazione, è normalmente basata su considerazioni di natura prevalentemente soggettiva, che derivano dall'esperienza acquisita.

Tenendo conto degli elementi citati in precedenza, delle caratteristiche della Società e dell'orizzonte temporale di riferimento, il tasso di capitalizzazione o di rendimento atteso ai fini della presente valutazione viene considerato pari al 4,00%.

A titolo indicativo, il tasso individuato trova fondamento nelle seguenti componenti:

Rendimento netto medio all'epoca atteso per investimenti privi di rischio	0,50%
più: Premio per il rischio specifico d'impresa	3,50%
Tasso di capitalizzazione o di rendimento atteso	4,00%

Il premio per il rischio rappresenta la maggiore remunerazione richiesta rispetto a quella ottenibile per investimenti privi di rischio, in considerazione sia del rischio generico insito nell'attività d'impresa che dei fattori specifici di rischio che caratterizzano l'investimento. La quantificazione di tale coefficiente risente necessariamente di considerazioni di tipo soggettivo del valutatore. Nel caso specifico, in considerazione dei fattori caratteristici della Società, intesi come suoi punti di forza o di debolezza, quali il settore nel quale si colloca, la posizione di mercato acquisita, la tipologia di clientela, l'organizzazione e la struttura interna, la struttura patrimoniale e finanziaria nonché il sistema tariffario esistente e la normativa pubblica di riferimento, si è ritenuto di quantificare nel 3,50% il premio per il rischio imprenditoriale, nella convinzione che l'azienda sia caratterizzata da un alto grado di rischio.

e) *Tasso di attualizzazione*

Il tasso di attualizzazione del sovrareddito (valore "i" nella formula suindicata) è un parametro prospettico, di natura finanziaria, che va inteso come compenso finanziario per il trascorrere del tempo. Tale tasso viene di prassi utilizzato per riferire al momento della valutazione i sovraredditi che si genereranno nei futuri esercizi e, come tale, essendo indipendente da

problemi di rischio specifico dell'impresa, si collega a parametri finanziari senza rischio.

Nel caso specifico si ritiene opportuno utilizzare un tasso pari al rendimento netto medio atteso per investimenti privi di rischio ovvero pari al rendimento dei Titoli di Stato a cinque anni (durata del sovrareddito); tale tasso si considera pertanto pari allo 0,50%.

SEZIONE II: CONSIDERAZIONI SUL VALORE DEL CAPITALE ECONOMICO DELLA SOCIETÀ VALPE AMBIENTE S.R.L.

Esaurita la parte generale, veniamo ora ad esaminare in dettaglio gli elementi da utilizzare nella formula di valutazione prescelta.

2.1 il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020

Il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 31 maggio 2021 viene di seguito riepilogato evidenziando le voci di sintesi (*valori in Euro*):

Attivo	
Immobilizzazioni immateriali	162.232
Immobilizzazioni materiali	884.028
Immobilizzazioni finanziarie	-
Rimanenze	124.604
Crediti	825.010
Disponibilità liquide	339.626
Ratei e risconti attivi	28.050
Totale attivo	2.363.550
Passivo	
Patrimonio netto	64.479
Fondi per rischi e oneri	21.907
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	89.685
Debiti	2.122.859
Ratei e risconti passivi	64.620
Totale passivo e patrimonio netto	2.363.550
Conto economico	
Valore della produzione	4.691.264
Costi della produzione	4.681.498
Differenza tra valore e costi della produzione	9.766

Proventi e (oneri) finanziari	(5.883)
Risultato prima delle imposte	3.883
Imposte	(1.529)
Perdita del periodo	2.354

I sottoscritti periti hanno innanzitutto verificato la ragionevolezza dei saldi del progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 mediante confronto con i dati dei bilanci degli esercizi precedenti. Di seguito verranno illustrati i valori che compongono i saldi patrimoniali e i criteri seguiti per la loro determinazione.

2.2 Il patrimonio netto a valori correnti

Il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 evidenzia un patrimonio netto di Euro 64.479 composto come segue (valori in Euro):

Capitale sociale	52.000
Riserva legale	10.124
Altre riserve	1
Utile del periodo	2.354
Totale patrimonio netto	64.479

Come evidenziato precedentemente, il patrimonio netto contabile viene rettificato, ai fini della valutazione del capitale economico dell'azienda, per tenere conto delle differenze tra i valori correnti di alcune attività e passività aziendali e i relativi valori storici espressi dalla contabilità.

Di seguito Sono evidenziate le principali considerazioni svolte in relazione all'analisi delle attività e passività afferenti la società Valpe Ambiente S.r.l.

a) Immobilizzazioni immateriali

Il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 include le seguenti attività immateriali (valori in Euro):

Costi di impianto e ampliamento	89.871
Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione di opere dell'ingegno	1.667
Immobilizzazioni in corso e acconti	32.815
Altre immobilizzazioni immateriali	37.879
Totale immobilizzazioni immateriali	162.232

La voce "Costi di impianto e ampliamento" è rappresentata dai costi residui di start-up per l'avvio dell'attività di gestione integrata dei rifiuti nel comune di Sedico e nei comuni della Unione Montana Agordina.

I valori contabili delle suddette immobilizzazioni risultano sostanzialmente allineati ai valori correnti, in quanto rappresentano correttamente l'utilità futura delle spese sostenute. Pertanto, in relazione al valore delle immobilizzazioni immateriali in oggetto non è emersa la necessità di effettuare alcuna rettifica patrimoniale.

La voce "Immobilizzazioni in corso e acconti" pari a Euro 32.815 è costituita dai costi sostenuti per la realizzazione di nuovi sistemi di raccolta attraverso isole ecologiche. Anche in questo caso i valori contabili di tali immobilizzazioni risultano allineati ai valori correnti alla data del 31 dicembre 2020 in quanto sono di recente sostenimento e rappresentano correttamente l'utilità futura delle spese sostenute. Pertanto, non è emersa la necessità di apportare alcuna rettifica al valore contabile di tali attività.

La voce "Altre immobilizzazioni immateriali", di complessivi Euro 37.879, risulta costituita dal valore residuo non ancora ammortizzato di oneri per migliorie su beni immobili in locazione. Con riferimento al valore residuo dei costi pluriennali suddetti, si ritiene che tali attività patrimoniali mantengano un'effettiva utilità economica residua e che la stessa risulti congruamente rappresentata dal valore netto contabile.

b) Immobilizzazioni materiali

I valori contabili delle immobilizzazioni del ramo aziendale di proprietà della Società alla data di riferimento della presente relazione vengono sostituiti con i valori correnti stimati da esperti indipendenti secondo criteri di prudenza condivisi dai sottoscritti.

Il concetto di "valore corrente" si riferisce al costo di sostituzione del bene diminuito del deprezzamento fisico subito e dell'obsolescenza funzionale presente alla data della valutazione. Nella determinazione del valore corrente è stato fatto riferimento alle caratteristiche intrinseche delle immobilizzazioni e alla loro vita residua nel presupposto di un utilizzo in continuità nell'attuale contesto produttivo.

Le immobilizzazioni materiali di proprietà sono indicate nel progetto di bilancio al 31 dicembre 2020 per un ammontare pari a circa Euro 884 migliaia.

In questa voce sono comprese le seguenti categorie di cespiti: impianti e macchinari specifici, attrezzature industriali e commerciali, attrezzature porta a porta, automezzi, mobili, macchine ordinarie d'ufficio. La composizione e lo stato delle immobilizzazioni materiali sono stati oggetto di un'attenta analisi da parte dei sottoscritti sulla base della documentazione contabile acquisita. Per la quantificazione dei valori correnti i sottoscritti hanno preso come

riferimento i valori dei cespiti in oggetto esistenti alla data del 31 dicembre 2020 come risultanti dalla perizia di stima redatta da Achademia Real Estate S.r.l., ovvero da una primaria società di valutazione indipendente specializzata nella valutazione delle immobilizzazioni materiali.

Il valore corrente dei cespiti in oggetto al 31 dicembre 2020 stimabile in circa Euro 927 migliaia risulta superiore al valore netto contabile degli stessi alla data di riferimento, pari a circa Euro 884 migliaia.

Pertanto, a tale data risulta individuabile una plusvalenza latente pari alla differenza tra il valore corrente dei cespiti ed il loro valore netto contabile, stimabile in circa Euro 43, migliaia come di seguito evidenziato (valori in migliaia di Euro):

Categoria	Valore corrente	Valore contabile	Plusvalenza (Minusvalenza)
Impianti e macchinari	2	2	-
Attrezzature industriali e commerciali	819	770	49
Altri beni	106	112	(6)
Totale plusvalenza latente al 31 dicembre 2020	927	884	43

c) *Altre attività e passività*

La consistenza e ragionevolezza dei valori relativi alle altre attività e passività, in particolare di crediti e debiti, esposte nel progetto di bilancio al 31 dicembre 2020 è stata esaminata e discussa con la Direzione della Società. Da tale disamina non è emersa la necessità di apportare rettifiche ai valori contabili.

d) *Patrimonio netto stimato a valori correnti*

Al termine del lavoro di analisi svolto, lo sviluppo della determinazione del valore corrente del patrimonio netto della società Valpe Ambiente S.r.l. al 31 dicembre 2020 si concretizza come segue (valori in Euro):

Patrimonio netto contabile al 31 dicembre 2020	64.479
Maggior valore immobilizzazioni materiali	42.972
Effetto fiscale afferente le rettifiche di valore suesposte	(12.118)
Patrimonio netto Valpe Ambiente S.r.l. a valori correnti al 31 dicembre 2020	95.333

In conformità alla Dottrina e alla prassi prevalenti in materia di valutazioni d'azienda, si è ritenuto opportuno tenere conto degli effetti fiscali, rappresentanti l'ammontare delle imposte che si dovrebbero pagare e/o che potrebbero essere risparmiate qualora i maggiori o minori valori attribuiti ai singoli beni fossero realizzati dalla Società. Tale effetto fiscale viene talvolta

calcolato con riferimento ad un'aliquota d'imposta ridotta, per tenere conto del fatto che gli effetti fiscali teorici vanno considerati realizzabili con riferimento a periodi temporali dilazionati. Tuttavia, nel caso specifico si precisa che l'effetto fiscale sulle plusvalenze derivanti dalla sostituzione del valore contabile delle immobilizzazioni materiali di proprietà con il loro valore corrente viene considerato in base all'aliquota fiscale ordinaria applicabile al reddito imponibile della Società, pari al 28,20%. Tale plusvalenza è infatti relativa a immobilizzazioni con una breve durata economica residua e pertanto l'effetto fiscale, posto che si realizzi, si realizzerà nel breve termine.

2.3 Il reddito normalizzato

Esaurita la valutazione complessiva dei beni che compongono l'azienda, è necessario procedere alla stima della capacità di reddito che i beni stessi, in quanto coordinati in un contesto organizzato al fine della produzione del reddito, sono in grado ragionevolmente di fornire per il futuro.

Inoltre, nel seguito della presente valutazione, come più sopra ricordato, l'aspetto reddituale viene considerato anche al fine di verificare l'esistenza dei presupposti per la remunerazione del capitale investito. Infatti, la strutturale situazione di equilibrio dei ricavi e dei costi data dalle finalità non lucrative dell'azienda in oggetto determinano la presenza sostanziale di extraredditi monetari contenuti.

Il reddito da considerare è quello "normale operativo della gestione tipica del ramo aziendale" e, quindi, in assenza di elementi straordinari o aventi esclusivamente valenza fiscale.

Nelle valutazioni d'azienda normalmente si prendono in considerazione, pur con diverso peso, sia i redditi conseguiti negli esercizi più recenti, sia i redditi attesi negli esercizi più prossimi, avendo comunque come obiettivo quello di evidenziare la capacità futura di mantenimento dei redditi, in quanto tale presupposto è intrinseco nella formula di valutazione.

Nel caso in esame si è ritenuto corretto fare riferimento ai risultati conseguiti dall'azienda negli esercizi dal 2018 al 2020 e alle previsioni relative all'esercizio in corso predisposte dalla Direzione della Società.

Il procedimento di normalizzazione dei risultati della società Valpe Ambiente S.r.l. relativi agli esercizi considerati si riassume come segue (valori in Euro):

Situazioni economiche al 31 dicembre				
	2018	2019	2020¹	2021²
Risultato ante imposte	35.689	22.800	3.883	27.780
Rettifiche di normalizzazione:				
a) storno proventi straordinari	24.469	27.191	22.705	-
b) storno oneri straordinari	17.953	18.198	26.178	-
c) storno ammortamenti imm.ni materiali	156.364	171.959	187.071	334.452
Totale rettifiche di normalizzazione	149.848	162.966	190.544	334.452
Utile dell'esercizio normalizzato prima delle imposte e dell'ammortamento delle immobilizzazioni materiali	185.537	185.766	194.427	362.232

¹ dati progetto bilancio 2020

² dati previsionali

Dato il quadro generale in sintesi descritto, con riferimento alla redditività effettiva degli esercizi più prossimi alla data di riferimento della valutazione, si ritiene ragionevole considerare nella formula di valutazione un utile normalizzato ante imposte ed ammortamento delle immobilizzazioni materiali oggetto di rivalutazione di Euro 231.990, determinato come segue:

Anno	Utile dell'esercizio	Fattore di ponderazione	Valore
2018	185.537	25%	46.384
2019	185.766	25%	46.441
2020	194.427	25%	48.607
2021	362.232	25%	90.558
		100%	231.990

Applicando quindi a tale utile gli ammortamenti calcolati sulla base dei valori correnti e della vita utile delle immobilizzazioni materiali di proprietà risultanti dalla perizia, redatta da esperti indipendenti, nonché il conteggio delle imposte, si ottiene un utile netto annuo normalizzato pari ad Euro 4.069, determinato come segue (valori in Euro):

Utile normalizzato atteso lordo	231.990
meno: ammortamenti valore corrente immobilizzazioni materiali	(211.647)
Utile normalizzato ante imposte	20.343
Imposte sul reddito	(16.274)
Utile netto normalizzato atteso	4.069

2.4 Sviluppo della formula di valutazione

Riepilogando, gli elementi della formula di valutazione sono i seguenti:

Patrimonio netto a valori correnti	Euro	95.333
Reddito (normalizzato) atteso	Euro	4.069
Durata dell'extrareddito	Anni	5
Tasso di rendimento atteso	%	4,00
Tasso di attualizzazione	%	0,50

Lo sviluppo della formula di valutazione è il seguente (valori in Euro):

$$V = 95.333 + (4.069 - 95.333 \times 0,040) \times 4,9258663281$$

$$V = 95.333 + 1.261$$

$$V = 96.594$$

Il valore del capitale economico viene arrotondato a Euro 95 migliaia. Come già indicato, il procedimento di calcolo usato è sostanzialmente volto alla verifica dell'esistenza di un sostanziale equilibrio reddituale in relazione al capitale investito.

SEZIONE III: CONCLUSIONI RAGGIUNTE

3.1 Il valore del capitale economico della società Valpe Ambiente S.r.l.

A conclusione dell'incarico ricevuto, dopo aver svolto le analisi ritenute necessarie nella circostanza e con le considerazioni svolte in precedenza e qui integralmente richiamate sui valori derivanti dal metodo di valutazione sopra indicato, il valore del capitale economico della società **Valpe Ambiente S.r.l.** alla data del 31 dicembre 2020 viene stimato prudenzialmente in circa **Euro 95 migliaia** (novantacinquemigliaia).

Treviso, 15 giugno 2021

Giorgio Grosso



Gianantonio Taviani



Studio Associato di Consulenza d'Impresa

ALLEGATO

VALPE Ambiente S.r.l.

**Valutazione
Immobilizzazioni Materiali**

**Data di riferimento
31 dicembre 2020**

Milano, 15 giugno 2021

Rif. N° 1749.00/21

Spettabile

VALPE AMBIENTE S.r.l.

Piazza della Vittoria, 21

32036 Sedico.

Oggetto: Valutazione delle immobilizzazioni materiali in capo a VALPE Ambiente S.r.l. .

Come da Incarico conferito, abbiamo effettuato lo studio relativo alle immobilizzazioni materiali di proprietà della VALPE Ambiente S.r.l. .

Scopo e data di riferimento

Nella presente relazione esprimiamo il nostro parere in merito al loro Valore Corrente di Utilizzo (VCU), come di seguito meglio definito, allo scopo di fornire elementi utili per l'individuazione dei valori patrimoniali nell'ambito della valutazione del capitale economico della Società.

Riferimento temporale della valutazione è il 31 dicembre 2020 per quanto riguarda la consistenza e valore degli stessi.

ACHADEMIA Real Estate S.r.l. - Sede Legale e Direzione: Via Palestro, 4 - 20121 Milano

Società a Socio Unico - Capitale Sociale € 40.000,00 i.v.
R.E.A. Milano 1796898 - C.F./Registro Imprese/P. IVA 05083530963

Telefono: +39 02 76317294 Fax: +39 02 76391178
e-mail: info@achademia-realestate.com
www.achademia-realestate.com

Oggetto della valutazione: inclusioni-esclusioni

Sono stati oggetto di analisi i beni di cui all'elenco estratto dal libro cespiti fornitoci dalla committenza (file allegato alla @mail del 21.05.2021). In particolare si tratta di quanto adatto e funzionale al servizio di raccolta rifiuti urbani (secco non riciclabile, umido, carta e cartone, vetro – plastica - lattine).

In particolare le categorie dei beni analizzati sono risultate:

- Attrezzature: ca. 80.000 contenitori rifiuti di varie capacità e materiali ubicati presso le utenze e presso i centri CERD;
- Automezzi: n° 3 Autocarri ISUZU mod M55 con vasca di raccolta da 5 mc, con voltacassonetti e costipatore idraulici;
- Impianti: un centralino per chiamate su piattaforma VoiPhone ST;
- Mobili e macchine per ufficio: alcuni arredi (3 scrivanie con 6 poltroncin, 4 cassettiere, 6 sedie per Ecosportello, 1 tavolo riunioni con 14 sedie) ubicati negli uffici di Agordo e delle tende a bande verticali ubicate in sede a Sedico.

Non sono stati considerati (esclusi dall'analisi valutativa) tutti quei beni non riportati negli elenchi allegati alla nella relazione di stima.

In particolare i beni, ancora presenti nel tabulato cespiti fornito, che ci sono stati dichiarati fuori servizio/non operativi perché non più funzionali all'attività di impresa (raccolta differenziata p/p), sono stati esclusi dalla valutazione o considerati a valore nullo.

Definizioni

Viene definito «**Valore di Corrente Utilizzo (VCU)**» il valore attribuibile alle immobilizzazioni tecniche in relazione alla loro consistenza, caratteristiche e vita residua presumendo continuino ad essere utilizzate per un periodo significativo nel contesto osservato (uso continuato e continuità operativa).

Non rappresenta pertanto quanto realizzabile da una vendita frazionata o "in blocco" delle stesse, ma il più probabile valore di scambio tra una parte cedente e una acquirente nella dichiarata intenzione di continuare a utilizzarle nell'ambito della attività per cui furono acquistate o costruite.

Intenzione comunque confermata dalle informazioni ricevute dal management della Società anche in merito allo stato operativo dei beni.

“Vita Utile” (VU) indica il periodo di tempo stimato, espresso in anni, intercorrente fra la data di inizio dell'attività di un bene e quella in cui verrà a cessare la sua utilità, nell'ambito del processo produttivo in cui viene attualmente utilizzato.

“Vita Residua” (VR) indica il periodo di tempo stimato, espresso in anni, intercorrente fra la data di riferimento della valutazione ed il momento in cui si presume venga a cessare l'utilità dei beni oggetto di studio, nell'ambito del processo operativo in cui gli stessi sono inseriti.

È pertanto l'espressione temporale dell'utilità rimanente dei beni in un determinato contesto.

Vita utile e residua sono quindi rappresentative del “tempo” per cui un bene (od un insieme di beni) potrà esplicare tutte le sue potenzialità in termini operativi ed economici per gli scopi per cui fu (furono) progettati e costruiti quale parte integrante dell'operatività aziendale.

La loro determinazione tiene necessariamente conto di diversi fattori, quali:

- la Durata Tecnica del bene, che è l'espressione della sua durata sotto l'aspetto dell'efficienza tecnico-funzionale. Identifica perciò il periodo di tempo che intercorre tra la messa in esercizio ed il momento in cui il decadimento funzionale sarà tale da renderne non conveniente il ripristino;
- la Durata Tecnologica, rappresentativa del periodo durante il quale il bene potrà operare senza che sia conveniente sostituirlo con un altro di più moderna tecnologia.

Criteri valutativi e metodologia

Nella elaborazione del processo valutativo ci si è attenuti a principi e criteri di generale accettazione: per la tipologia e l'impiego dei beni analizzati il metodo del costo è stato il criterio di riferimento per la determinazione del valore corrente.

Il Metodo del Costo basato sul principio di sostituzione, considera che il valore attribuibile a un bene o complesso di beni non possa in ogni caso essere superiore al costo necessario per realizzare un sostituto di equivalente utilità tecnica e economica; valore determinato applicando al costo di ricostruzione (di sostituzione a prezzi correnti) i correttivi correlati a stato di conservazione, obsolescenze tecnico-funzionali, rilevate alla data di riferimento.

Si è proceduto ad applicare un adeguato deprezzamento al "Costo di Ricostruzione a Nuovo delle immobilizzazioni in esame; Il «deprezzamento» (perdita di valore) applicato è rapportato all'età ed alle condizioni operative alla data di riferimento.

In definitiva il deprezzamento risulta correlato alla vita utile residua di ciascun bene o insieme di beni.

La «Vita utile residua» rappresenta il periodo di tempo, in anni, intercorrente tra data di riferimento e il momento in cui si prevede possa cessare l'utilità funzionale e/o tecnico-economica degli stessi nel contesto osservato.

Svolgimento dello studio

Lo studio è stato svolto attraverso lo sviluppo di una serie di attività, quali:

- con base il file cespiti fornito, l'acquisizione di informazioni per individuare e definire caratteristiche e consistenze dei beni da analizzare;
- condotto un sopralluogo, in data 8 giugno u.s. presso l'unità operativa di Agordo, per presa visione dei beni, delle condizioni operative, qualità e stato dei beni più in generale presenti sul territorio;
- inquadramento dei beni in associazione all'attuale utilizzo della società;
- determinato il costo di ricostruzione/acquisto (costo di sostituzione a prezzi correnti) dei beni e determinata la riduzione di valore (deprezzamento) rispetto a sostituti nuovi correlandola a condizioni osservate, attuale e futura utilità (vita residua);
- raccolto ulteriori notizie e dati necessari allo sviluppo dello studio.

Infine, elaborati gli elementi raccolti e, sulla base di specifiche conoscenze di pratica estimativa, è stato sviluppato un adeguato processo di analisi e attribuito il «valore corrente» ai beni oggetto di valutazione indicati come iscritti nell'inventario della Società ed ancora presenti ed operativi al 31.12.2020.

In definitiva il Valore Corrente d'Utilizzo è stato individuato per quei beni che presentano una vita residua significativa (almeno pari ad un anno) e che siano presenti ed ancora operativi alla data della stima, contribuendo allo svolgimento dell'attività caratteristica aziendale.

Tra i beni, ancora presenti nel tabulato cespiti fornito, ma dichiarati fuori servizio/non operativi si annoverano un gran numero di contenitori di varie dimensioni in attesa di smaltimento o che, se ancora presenti, non sono più funzionali all'attività di impresa (raccolta differenziata p/p): tali beni sono stati considerati a valore nullo.

L'intero procedimento valutativo ha avuto avvio con l'applicazione del metodo del costo: per la sua applicazione si è operato stimando l'ammontare per acquistare beni che abbiano caratteristiche paragonabili a quelli in esame. Dopo avere determinato tali importi, dal momento che i beni individuati non sono più nuovi ma utilizzabili in base alla loro vita residua, sono state effettuate le opportune detrazioni per il deperimento fisico/funzionale rilevato ed a loro attribuibile.

Nell'applicazione del Metodo del Costo, per l'ottenimento del deprezzamento da applicare al costo di rimpiazzo a nuovo di ciascun bene, si è utilizzata la seguente formula:

$$\text{Deprezzamento fisico} = 1 - \frac{VR}{VT+VR}$$

Dove:

- VT = Vita Trascorsa
- VR = Vita Residua
- VT+VR= VU (Vita Utile Normale)

Presupposti e limiti dell'intervento

In particolare precisiamo che la determinazione del Valore Corrente d'Utilizzo si è basata sulle seguenti premesse.

- L'inventario dei beni ed i dati tecnici presi a base della valutazione sono stati ricavati dalla documentazione fornita dalla Società ed assunti come veritieri, senza svolgere test e verifiche in campo, presupponendo la piena rispondenza di tutti i beni alle normative vigenti.

- In relazione ai beni oggetto della valutazione, nell'ambito del presente studio, non si è proceduto alla verifica del titolo di proprietà o all'esistenza di riserve o gravami costituiti sui beni, ma ritenuto che gli stessi siano nella piena disponibilità della Società.
- In assenza di informazioni che provino il contrario, si è ritenuto che i beni considerati non siano gravati da "passività ambientali". Per "passività ambientali" si intendono tutti i costi da sostenere sia per evitare danni all'ambiente, sia per sanare situazioni non conformi a quanto prescritto dalle vigenti normative in materia ambientale.
- Prezzi/costi sono espressi al netto delle imposte (IVA in particolare), di oneri finanziari straordinari e di eventuali contributi in conto capitale, incentivi e/o agevolazioni derivanti dalla applicazione di leggi finanziarie speciali.
- La presente relazione non è destinata alla libera circolazione, ma riservata alla Società unicamente per le finalità per cui è stata predisposta.

Contenuto della relazione

La relazione comprende una sezione che identifica l'oggetto dell'intervento valutativo, descrive il tipo di indagine svolta, presenta e certifica le conclusioni di valore;

Una sezione di allegati, contenente:

- tabelle valutive
- documentazione fotografica
- Presupposti e limiti dell'intervento
- Condizioni generali di servizio

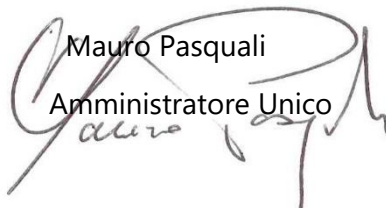
Conclusioni

In base all'indagine svolta ed a quanto precedentemente indicato, è nostra opinione che al 31 dicembre 2020, il risultato della valutazione condotta sui beni analizzati possa essere ragionevolmente espresso, suddiviso per categoria, pari a:

Categoria	VCU Euro
Attrezzature	819.000
Automezzi	100.000
Impianti (centralino)	2.000
Mobili e macch. per ufficio	6.000
Totale	927.000

ACHADEMIA Real Estate

Mauro Pasquali
Amministratore Unico



Rif. N° 1749.00

Milano, 15 giugno 2021

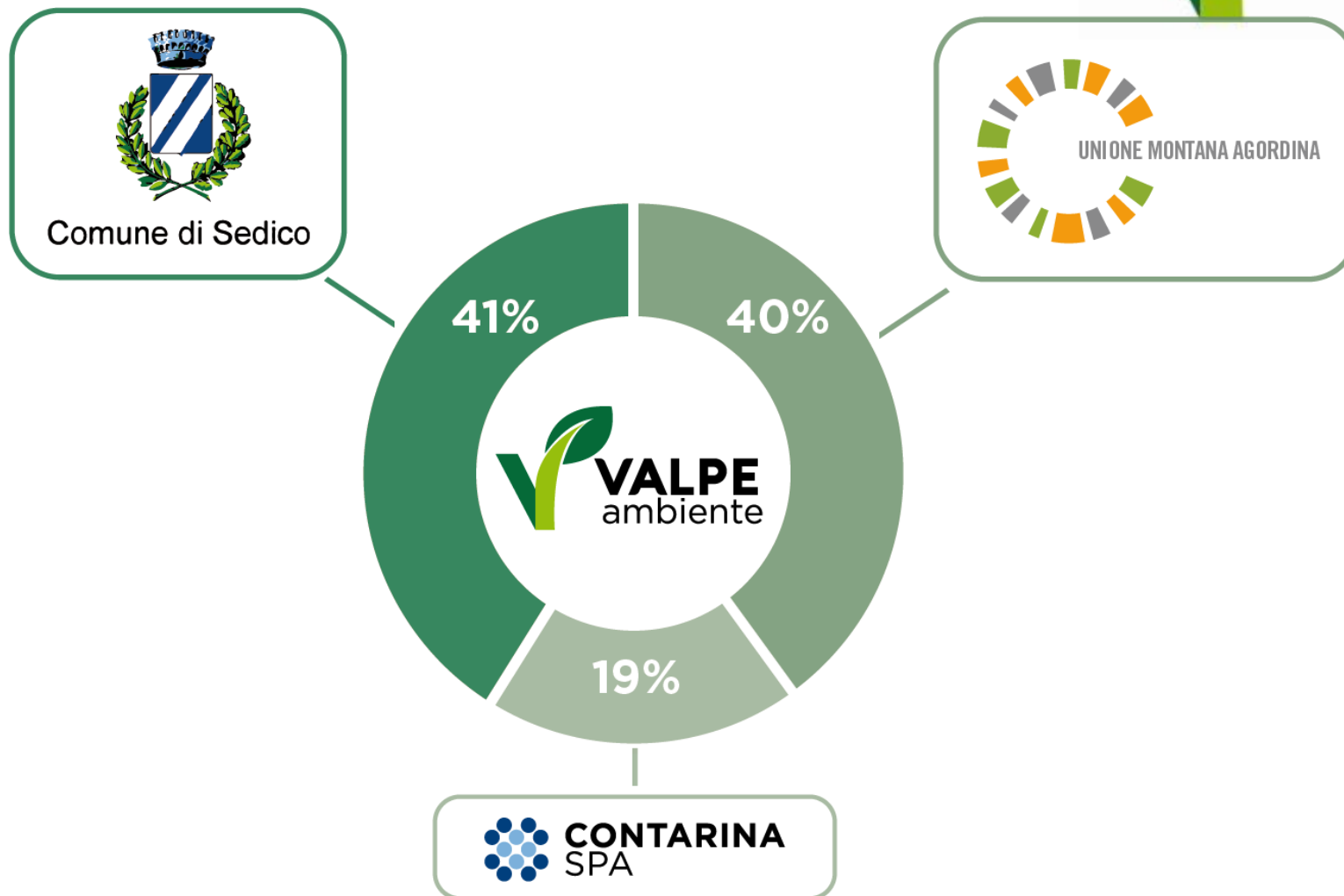
Allegati

1. Dettaglio Valore Corrente di Utilizzo per categoria
2. Documentazione fotografica
3. Assunzioni e Limiti della Valutazione;
4. Condizioni Generali di Servizio.



Progetto estensione compagine societaria Valpe Ambiente

Situazione attuale



La governance oggi





Consiglio di Bacino Dolomiti Prospettiva

Obiettivo del Consiglio di Bacino Dolomiti

(deliberazione n. 3 del 19.06.2020)

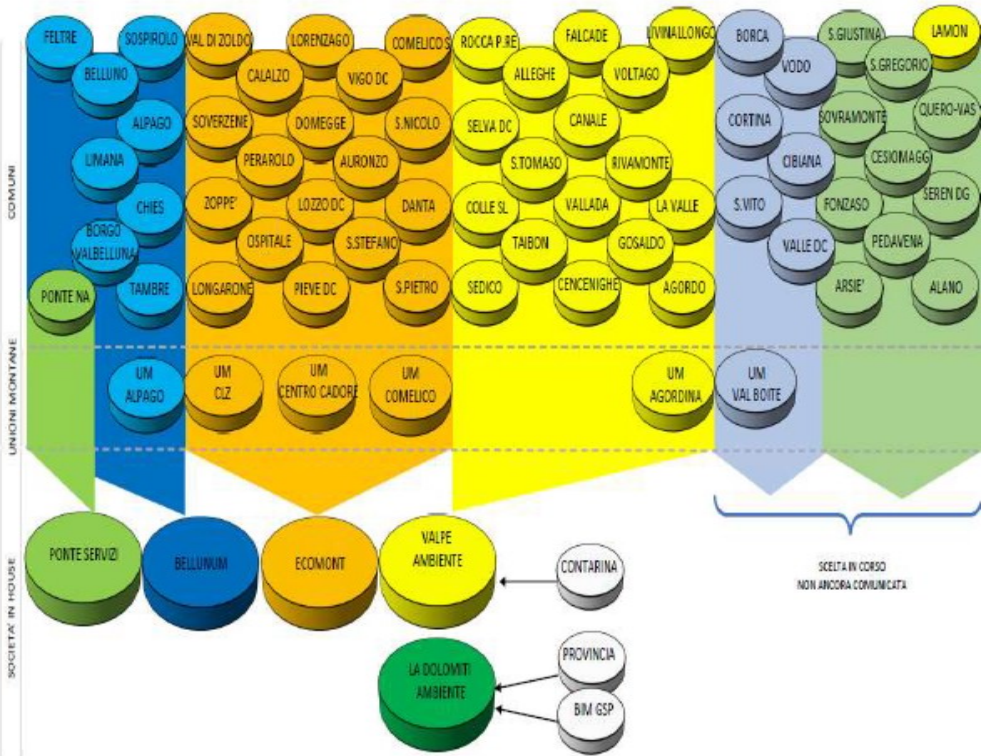


Perseguire una strategia unitaria di bacino per mantenere la gestione pubblica del servizio di gestione integrata dei rifiuti, con ipotesi di affidamento “in house providing” da parte del Consiglio di Bacino, secondo i presupposti e le modalità assentite dalla normativa vigente:

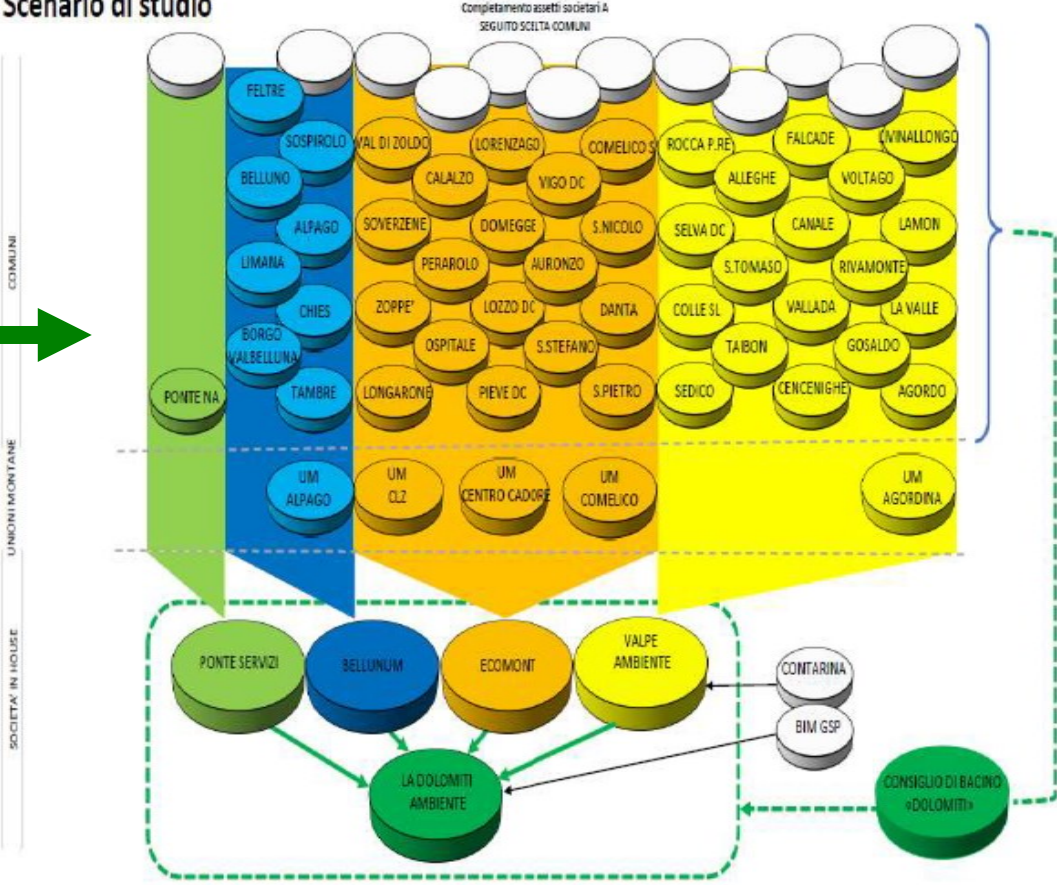
- superando le attuali gestioni pubbliche in economia;
- concludendo le gestioni attualmente affidate ovvero appaltate a terzi;
- consolidando gli attuali affidamenti “in house providing” in una nuova logica di bacino unico, il tutto con le necessarie tutele e salvaguardie



Assetto al 31.12.2020



Scenario di studio



L'affidamento del servizio



L'ipotesi di progetto prospettata prevede l'affidamento diretto del servizio afferente al ciclo integrato dei rifiuti, in house providing, alle società pubbliche operanti nel territorio - ossia Bellunum Srl, Ecomont Srl, Ponte Servizi Srl e Valpe Ambiente Srl – attraverso la società La Dolomiti Ambiente SpA

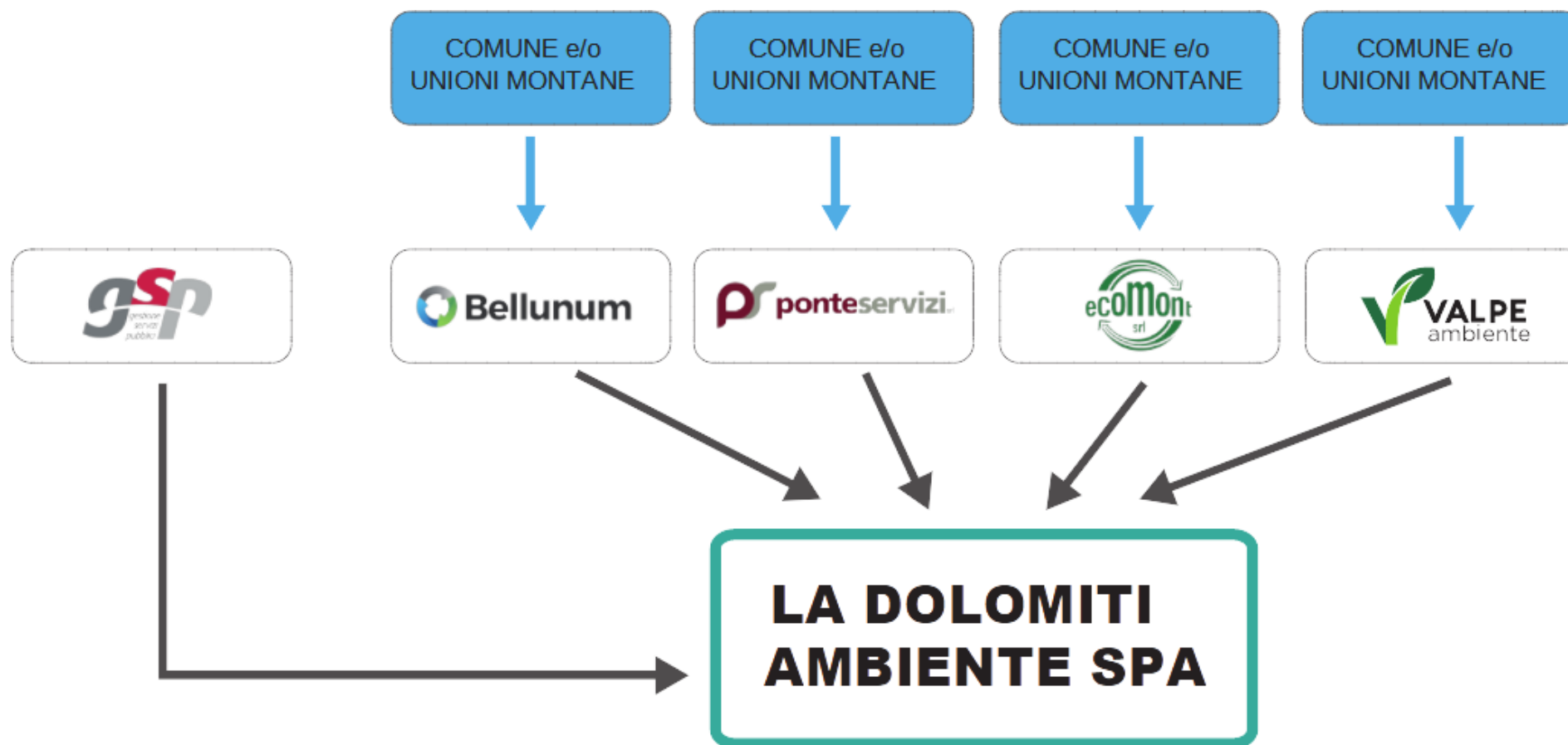
Presupposto per tale affidamento è che le quote societarie di La Dolomiti Ambiente SpA, attualmente detenute dall'Ente Provincia di Belluno, vengano preliminarmente acquisite dagli attuali quattro gestori esercenti il servizio di raccolta, i quali ne diverrebbero soggetti controllanti.

La Dolomiti Ambiente SpA. assumerebbe il ruolo di soggetto affidatario unico provinciale, partecipato dai quattro gestori, configurandosi in tal modo una sorta di affidamento in house providing rovesciato.

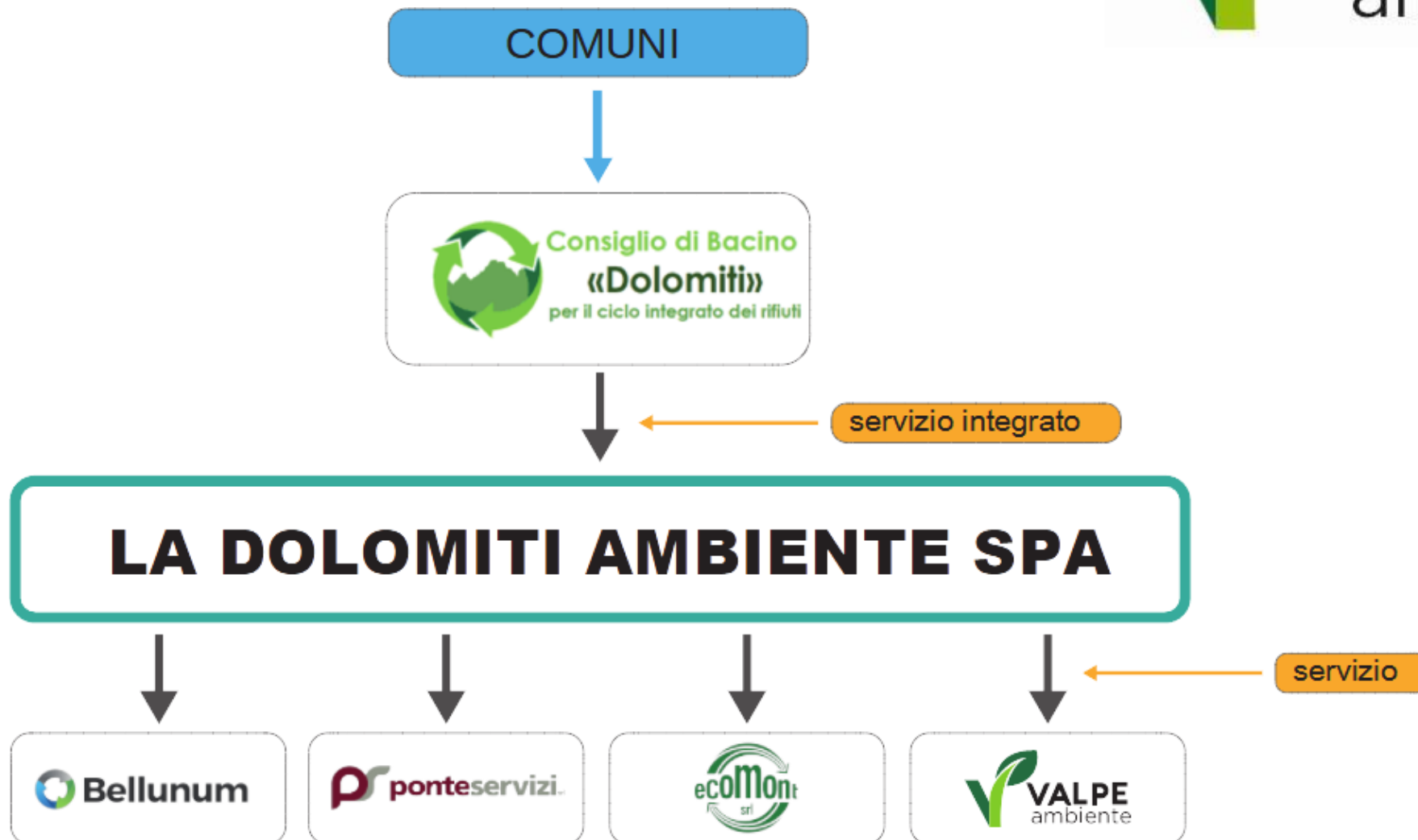
Per integrare i presupposti dell'in house providing è necessario che tutti i comuni della Provincia di Belluno acquistino quote di partecipazione di una dei quattro gestori del servizio di raccolta in house operative del territorio, fra cui Valpe Ambiente Srl

La Dolomiti Ambiente SpA

proprietà



L'affidamento provinciale





Ingresso nuovi soci in Valpe Ambiente

Gli Enti entranti



COMUNE DI ARSIE'

COMUNE DI LAMON

COMUNE DI SOVRAMONTE

COMUNE DI FONZASO

COMUNE DI ALANO DI PIAVE

COMUNE DI CESIOMAGGIORE

COMUNE DI PEDAVENA

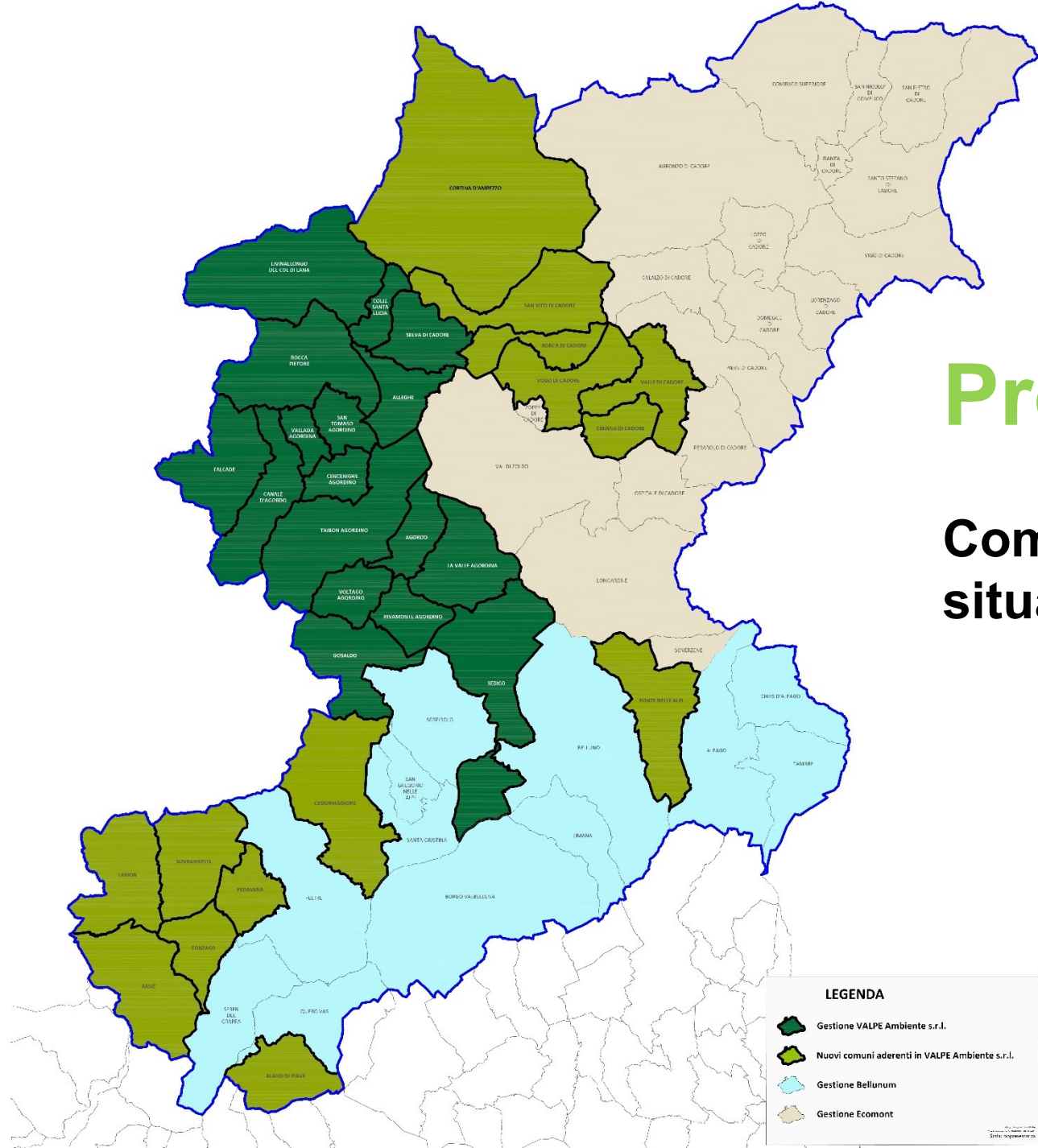
UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE

Comuni dell'Unione:

- San Vito di Cadore
- Borca di Cadore
- Valle di Cadore
- Vodo Cadore
- Cibiana di Cadore

COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO

COMUNE DI PONTE NELLE ALPI



Provincia di Belluno

**Comuni divisi per gestore:
situazione al termine dell'operazione**



Partecipazione in Valpe

valutazione della società



PERIZIA RILASCIATA DA UN SOGGETTO TERZO INCARICATO

VALUTAZIONE CON METODO MISTO PATRIMONIALE REDDITUALE

Totale valore 95.000,00 €*

Valutazione Valpe patrimoniale reddituale



valore quota calcolato sulla base degli abitanti residenti

Partecipazione	% partecipazione attuale	Abitanti
Sedico	41%	10.222
Uma	40%	18.735
Contarina	19%	6.792*
	100%	35.749

VALORE QUOTA:
 $95.000,00 \text{ €} / 35.749 \text{ ab.} = \mathbf{2,65738 \text{ €/ab.}}$

(*) abitanti fittizi

Riequilibrio partecipazione



Si propone come prima cosa il riequilibrio delle quote degli attuali partecipanti rapportandole tutte agli abitanti, con conseguente cessione di quote da parte del Comune di Sedico all'Unione Montana Agordina

Partecipazione	% partecipazione in abitanti	Abitanti	Totale valore
Sedico	28,59%	10.222	27.163,85
Uma	52,41%	18.735	49.786,17
Contarina	19,00%	6.792	18.050,00
	100%	35.749	95.000,00

Il Comune di Sedico cederà quindi all'Unione Montana Agordina una somma pari ad € 11.786,17

Entrata nuovi enti e aumento di valore



Ente Socio	Abitanti residenti	Importo Capitale Sociale	Riserva da sovrapprezzo azioni	% Di partecipazione
Sedico	10.222	14.868,62 €	-	13,46%
Unione Montana Agordina	18.735	27.251,38 €	-	24,66%
Contarina	6.792	9.880,00 €	-	8,94%
Alano di Piave	2.737	3.981,16 €	3.292,11	3,60%
Arsiè	2.229	3.242,24 €	2.681,08	2,93%
Cesiomaggiore	3.918	5.699,01 €	4.712,64	5,16%
Fonzaso	3.134	4.558,62 €	3.769,63	4,13%
Lamon	2.800	4.072,80 €	3.367,89	3,69%
Pedavena	4.393	6.389,93 €	5.283,98	5,78%
Sovramonte	1.360	1.978,22 €	1.635,83	1,79%
Unione Montana Valle del Boite	5.835	8.487,42 €	7.018,44	7,68%
Cortina d'Ampezzo	5.736	8.343,42 €	6.899,37	7,55%
Ponte nelle Alpi	8.074	11.744,20 €	9.711,55	10,63%
TOTALE	75.965	110.497,02 €	48.372,54	100,00%

Governance proposta



La governance

accordo di cooperazione



Soggetti

- Gli Enti pubblici cooperanti (Comuni, Unioni Montane, Consiglio di Bacino Priula);
- Per competenza, le società in house Valpe Ambiente e Contarina.

Oggetto

L'Accordo definisce le regole e le condizioni della cooperazione finalizzata a consentire il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio dei soggetti cooperanti.

Cosa prevede

- Cooperazione fra gli Enti pubblici;
- Impegni delle società in house providing Valpe Ambiente e Contarina – supporto reciproco

La governance

Convenzione per l'esercizio congiunto del controllo analogo



Soggetti

- Gli Enti pubblici soci (Comuni, Unioni Montane, Consiglio di Bacino Priula);

Oggetto

- E' l'atto con cui sono disciplinate le forme di esercizio congiunto, da parte degli Enti pubblici soci, del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi su Valpe Ambiente Srl;

Cosa prevede

- Istituisce la Conferenza dei servizi che è il principale strumento per il coordinamento amministrativo di tutti gli Enti pubblici che partecipano alla Società;
- Controllo preventivo sui principali atti della Società;
- Designazione da parte dei soci dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo;
- Designazione del Direttore.

La governance

Convenzione per l'esercizio congiunto del controllo analogo – modifiche proposte



- Inserimento designazione organo amministrativo, organo di controllo (ad oggi previste in statuto);
- Inserimento designazione del Direttore in capo a Contarina fino al 31/12/2025, successivamente Contarina avrà facoltà di designazione (ad oggi prevista in statuto)
- La Conferenza dei Servizi verifica gli affidamenti da parte di soggetti non soci, per la verifica del rispetto del limite dell'80% del fatturato e del conseguimento di economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società, tramite i report periodici della Società (ad oggi è previsto come controllo preventivo)

La governance

statuto



Parti

I soci di Valpe Ambiente Srl (Comuni, Unioni Montane, Contarina SpA)

Oggetto

Lo statuto regola l'organizzazione e il funzionamento della società.

Cosa prevede

- Denominazione, oggetto, sede, capitale sociale;
- L'organo amministrativo e l'organo di controllo sono nominati dall'assemblea sulla base della designazione della Conferenza dei Servizi;
- Assoggettamento al controllo analogo;
- Obblighi normativi previsti dal D.Lgs 175/2016 per le società in house providing.

Conferenza dei servizi

Designazione organo amministrativo



- È prevista la presentazione di liste bloccate di candidati da parte dei Soci;
- Le liste devono essere trasmesse al Presidente della Conferenza dei servizi entro il terzo giorno antecedente la seduta convocata per la loro designazione;
- Deve essere previsto il rispetto del principio di equilibrio di genere;
- Per ciascun candidato deve essere indicata la carica proposta in seno al CdA;
- Ciascuna lista deve essere sottoscritta da componenti della Conferenza dei Servizi che rappresentino almeno il 30% degli Enti soci e il 30% delle quote di partecipazione della società;
- Devono essere allegate le accettazioni dell'eventuale carica e le dichiarazioni dell'insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità, debitamente sottoscritte da ciascun candidato, complete di curriculum vitae.

Conferenza dei servizi

Prospetto maggioranze



Atto	Maggioranze richieste	
Presenze necessarie per regolare costituzione della Conferenza dei Servizi	50%+1 soci	50%+1 quote di partecipazione
Quorum deliberativo generale	50%+1 soci presenti	50%+1 quote di partecipazione presenti
Sottoscrizione liste bloccate per designazione organo amministrativo	Almeno 30% soci	Almeno 30% quote di partecipazione

La governance domani

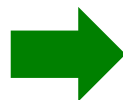


ASSEMBLEA DEI SOCI:

- Comune di Alano di Piave;
- Comune di Arsìè;
- Comune di Cesiomaggiore;
- Comune di Cortina d'Ampezzo
- Comune di Fonzaso;
- Comune di Lamon;
- Comune di Pedavena;
- Comune di Sovramonte;
- Comune di Sedico;
- Contarina SpA;
- Unione Montana Agordina
- Unione Montana della Valle del Boite;



Organo di controllo
1 sindaco revisore



**Organo
amministrativo**
composto da 1, 3 o 5
componenti espressi
dall'Assemblea dei soci



Conferenza dei servizi
Esercita il controllo analogo ed è
composta da più componenti,
espressione dei soci

Estensione della compagine sociale - approvazioni



PER TUTTI:

- Adeguamento Statuto;
- Accordo di cooperazione;
- Adeguamento convenzione per l'esercizio congiunto del controllo analogo;

PER I SOCI ATTUALI DI VALPE AMBIENTE:

- Approvazione dell'estensione della compagine sociale ai nuovi soci;

PER GLI ENTI ENTRANTI:

- Acquisto quote di capitale di Valpe Ambiente in proporzione al numero di abitanti;

PER IL COMUNE DI SEDICO:

- Cessione quote all'Unione Montana Agordina;

PER L'UNIONE MONTANA AGORDINA:

- Acquisto quote dal Comune di Sedico.



Grazie dell'attenzione

CONFIDENZIALE – TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI

La presentazione e le informazioni contenute possono essere utilizzate solo per uso interno, tutti i diritti sono riservati, nessuna parte della presentazione può essere riprodotta o trasmessa all'esterno con qualsiasi strumento o mezzo, elettronico o meccanico, senza autorizzazione scritta da parte di Valpe Ambiente. © 2020 Valpe Ambiente srl